



MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2011-2012
ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEPARAZIONI E DIVORZI

SEPARAZIONI 2011

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2662/11
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di Addebito - Rigetto
Mantenimento figlio maggiorenne

Col ricorso la moglie rimprovera al marito un "carattere dispotico" e "ripetute violazioni dei doveri coniugali", segnatamente l'aver intrattenuto "per lo meno negli ultimi quattro anni" una "relazione fissa con altra persona".

L'addebito non risulta provato, posto che, da un lato, la ricorrente non ha dedotto né provato alcuna circostanza specifica nella quale si sia manifestato il "carattere dispotico" del marito, e, dall'altro, anche la suddetta relazione extraconiugale è stata smentita dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale.

Il figlio maggiorenne convive tuttavia con il padre: la ricorrente ha dedotto che il figlio sia autosufficiente.

Tale circostanza è stata contestata e non provata, cosicchè vengono confermati sia l'assegnazione della casa coniugale al resistente, affinché continui ad abitarvi insieme al figlio, sia l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio con la corresponsione di un assegno mensile quantificato nella somma minima di euro 200,00 mensili.

"A fronte dell'oggetto e dell'esito della causa bene possono compensarsi le spese".

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2660/11
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Domanda di addebito - Rigetto
Mantenimento figlio e coniuge

La richiesta di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e deve essere rigettata per assoluta carenza di prova.

La ricorrente non ha dimostrato alcuna delle circostanze poste a base della domanda di addebito (ovvero la condotta del marito minacciosa nei suoi confronti e connotata dall'abuso di sostanze alcoliche), né ha formulato richieste istruttorie sul punto.

La ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di lavapiatti e guadagna circa 300,00 euro al mese, mentre il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di operaio percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00.

Le dichiarazioni risultano corroborate dalla produzione documentale dei relativi modelli CUD.

Nessuna prova è stata fornita dalle parti in ordine ad un diverso e più cospicuo reddito rispetto a quanto dagli stessi dichiarato.

Stante la maggiore capacità reddituale del marito, deve considerarsi fondata la domanda della ricorrente di porre a carico del resistente una somma a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori nonché altra somma necessaria al mantenimento del coniuge.

Tale somma viene determinata (tenuto conto del mutuo gravante su entrambi i coniugi in ordine alla casa coniugale assegnata alla moglie) in euro 300,00 mensili quanto alla figlia e in euro 100,00 mensili quanto al coniuge.

Spese non coperte dall'assegno periodico suddivise al 50% tra i coniugi.

Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2429/11
Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi
Domanda di addebito - Rigetto
Assenza di provvedimento provvisorio

Il Presidente non ha adottato alcun provvedimento provvisorio in mancanza di presupposti, disponendo però la richiesta di informazioni all'Inps in ordine al trattamento pensionistico del convenuto.

La domanda di addebito, richiesta dalla moglie, appare infondata: "l'esaurimento della comunione maritale risulta con ogni evidenza dovuto a reciproche assolute incomprensioni circa le aspettative, e le conseguenti delusioni, sulle quali si fondava il matrimonio: in tale contesto una specifica analisi di un concreto addebito appare del tutto incongrua e sostanzialmente non rilevante".

Il marito è pensionato Inps di vecchiaia, per l'importo di euro 467,00 mensili come certificato dall'Inps, la moglie è pensionata Inps per l'importo di euro 464,00 mensili come certificato in atti.

I coniugi hanno sostanzialmente il medesimo reddito da pensione: in tale contesto non vi è materia per alcun provvedimento di natura economica.

L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di causa (entrambe le parti peraltro sono state ammesse al patrocinio a spese dello stato).

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2307/11
Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi
Domanda di addebito
Affidamento esclusivo

Addebitata la separazione al marito a norma dell'art. 151, c. II c.c: il marito, ristretto in carcere è stato irrevocabilmente condannato alla pena di anni cinque di reclusione per aver ripetutamente compiuto atti sessuali con una nipote minorenni e aver detenuto materiale cosiddetto "pedopornografico".

Disposto l'affidamento del figlio minore alla sola madre in ragione dello stato di reclusione del padre e dei tipi di delitto da lui commessi.

Disposta necessariamente temporanea e provvisoria esclusione dei contatti padre e figlio.

Il padre viene onerato del mantenimento del figlio per l'importo minimale di euro 100,00 al mese, a norma dell'art. 155, c. IV c.c., sul rilievo che la reclusione è comunque incompatibile con la produzione di un normale reddito da lavoro.

In ragione dell'addebito il marito è condannato a rifondere le spese di causa alla moglie ex art. 91 c.p.c. .

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1602/11
Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi
Addebito e affido esclusivo

Il marito è operario a tempo pieno, la moglie operaia part time convive stabilmente con il nuovo compagno; hanno quattro figli.

Il tribunale affida i quattro figli in via esclusiva al padre in ragione del disinteresse mostrato dalla madre trasferitasi già in costanza di matrimonio nell'abitazione del nuovo compagno, del mancato mantenimento da parte della medesima e per non aver protetto i figli dai comportamenti violenti del nuovo compagno. Vengono disposti incontri protetti tramite il Servizio Sociale. Viene obbligata la moglie a versare la somma di € 400,00 (€ 100,00 per figlio) oltre a un quarto delle spese straordinarie mediche e scolastiche a fronte di un reddito mensile dichiarato di € 540,00.

La separazione viene addebitata alla moglie in ragione della relazione extraconiugale accertata e dell'abbandono della casa coniugale per trasferirsi con il nuovo compagno.

La moglie viene condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.000,00 oltre IVA e c.p.a. di cui € 2.000,00 per onorari.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1605/11
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Addebito

Il marito è contumace.

Il Tribunale addebita la separazione al marito per violazione dei doveri coniugali (in specie la frequentazione da parte del marito di prostitute e la condotta violenta sia fisica che psicologica

perpetrata ai danni della moglie, come confermato dalla figlia maggiorenne). Nulla sulle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1711/11

Giudice Relatore: dott. Domenico Vincenzo Scibetta

Assegno di mantenimento per i figli

Condizioni concordate tra le parti all'udienza presidenziale. Il Tribunale osserva che *“pur in assenza di redditi dichiarati il convenuto non può ovviamente essere esonerato dalla contribuzione per il figlio minore, che peraltro deve essere quantificata nella somma minimale concordata tra le parti, non essendo stato acquisito alcun elemento che consenta di quantificare detto contributo in misura maggiore”*. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1713/11

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Affidamento esclusivo e condanna alle spese della C.T.U.

A seguito dell'espletamento di CTU di natura psicologica, il Tribunale affidava in via esclusiva i figli minori alla madre stabilendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.

“Attesa la natura della lite e le decisioni adottate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. Rilevato che, soltanto a mezzo dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, si è potuti giungere all'accertamento circa la capacità genitoriale della ricorrente ai fini dell'affido esclusivo alla stessa dei due minori, il Tribunale ritiene di dover porre le spese della c.t.u. a carico della ricorrente in via definitiva”. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1910/11

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito

Il Tribunale, pronunciando sentenza non definitiva di separazione, rimettendo la causa in istruttoria in ordine alle indagini patrimoniali, addebita la separazione al marito in ragione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale. Nulla sulle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1911/11
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Addebito

Il Tribunale rigetta le reciproche domande di addebito. *“Poiché la cessazione dell’affectio coniugalis risale ai primi anni della convivenza more uxorio, si deve ritenere che fin dal 1989 il rapporto tra le parti si sia convertito in una protratta convivenza meramente formale (rimasta tale anche dopo la celebrazione del matrimonio nel 2002), con la conseguenza dell’esclusione della rilevanza dei comportamenti eventualmente posti in essere dai coniugi in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ai fini sia della valutazione di cui all’art. 151 secondo comma c.c. (cfr. Cass. 20 settembre 2007 n. 19450) che del richiesto risarcimento del danno”*. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 611/11
Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi
Domande di addebito: rigettate
Mantenimento coniuge

Rigetto delle reciproche richieste di addebito perché non provate attraverso le prove testimoniali. Con riferimento alla richiesta di addebito della moglie il Giudice ritiene che l'ultimo scontro coniugale, dal quale sarebbe seguito l'allontanamento coatto della moglie, non possa essere l'effettiva ragione di crisi di un'unità familiare da tempo compromessa. Divario economico tra i coniugi dato dalla disoccupazione e difficile occupazione della moglie di 59 anni, e dal fatto che il marito è titolare di pensione di almeno €2.700,00, dal patrimonio titoli e dai suoi estratti di conto corrente si evince che può farsi carico anche della rata del mutuo contratto dal figlio maggiorenne, indice significativo dell'agiatezza del genitore. Mantenimento a favore della moglie nella misura di €900,00 mensili. Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 610/11
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito: accolta
Mantenimento coniuge: respinto
Affido esclusivo della minore: accolto

Addebito pronunciato a carico del marito contumace, essendo stata raggiunta la prova della sua infedeltà e delle condotte violente poste in essere a danno dei famigliari. Affidato esclusivo della minore alla madre per il disinteresse dimostrato dal padre. Le mancate deduzioni e prove sul reddito del marito, e sul tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, non consentono di determinare il quantum dell'assegno di mantenimento, ed anche la comprovata convivenza more uxorio della convivente impedisce di riconoscere un assegno di mantenimento a suo favore (il convivente provvede al mantenimento della ricorrente e dei di lei figli, consolidando un mutamento in melius delle condizioni economiche della ricorrente). Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 785/11
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito - accoglimento
Mantenimento coniuge

La riconciliazione comporta l'abbandono della causa di separazione, così come la riconciliazione dopo la sentenza di separazione ex art. 157 c.c. determina la cessazione degli effetti della domanda di separazione.

Infedeltà (sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale) e mancata collaborazione materiale da parte di un coniuge sono motivo di addebito.

Abuso di sostanze alcoliche e disinteresse del padre nei confronti della figlia, giustificano l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, con visite tra padre e figlia che escludono il pernottamento della minore presso lo stesso.

Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il giudice deve innanzitutto accertare il tenore di vita durante il matrimonio per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettono di mantenerlo e, in caso negativo, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge.

A tal fine il giudice deve fondare il proprio convincimento non solo sulle dichiarazioni dei redditi (che hanno solo funzione tipicamente fiscale), ma anche su tutte le altre risultanze probatorie.

Il soccombente è stato condannato alla rifusione delle spese a favore dello Stato, stante l'ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 777/11
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di addebito - non formulata
Mantenimento figlio

Dalle allegazioni della ricorrente (tra cui denuncia - querela per minacce e percosse) e dal contegno processuale del resistente (il quale, nonostante la notifica regolare ha deciso di non prendere parte alla procedura), si evince l'assoluto disinteresse del resistente alla propria famiglia, fatto che giustifica l'affidamento dei figli alla madre in via esclusiva.

Nonostante lo stato di disoccupazione del resistente, gli è stato posto a carico un assegno di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli minori.

Nulla sulle spese.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 776/11
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Dal contegno processuale del resistente, non costituitosi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, può certo dedursi argomento di prova circa la fondatezza delle allegazioni avversarie.

Nulla sulle spese.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 679/11 Sent.
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito - la ricorrente vi ha rinunciato
Mantenimento figli

Affido esclusivo della prole alla madre, nel caso in cui il padre comunichi ai Servizi Sociali, incaricati di vigilare sull'andamento delle visite, di volere interrompere i contatti con gli operatori e di non voler più vedere le figlie.

Il regime di visita sarà stabilito dai Servizi Sociali nel caso in cui il padre si dichiarasse nuovamente disponibile a vedere le figlie.

Al padre, disoccupato e ospite presso strutture di accoglienza, viene posto a carico un assegno di € 300,00 quale contributo al mantenimento delle 2 figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 678/11
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Domanda di addebito - rigetto
Domanda ex art. 709ter cpc - rigetto
Mantenimento figlio

La crisi coniugale non può essere ricondotta a fatti avvenuti dopo l'interruzione di fatto della convivenza, se non altro per difetto di nesso di causalità.

Assegno di € 310,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre con reddito di € 16.700 annui e gravato da un canone di locazione di € 260 mensili.

Non viene concesso l'ammonimento e l'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 709 ter c.p.c. a carico della madre che pone difficoltà nello svolgimento delle visite se tali difficoltà sono da addebitarsi alle difficoltà con cui il minore ha vissuto la separazione piuttosto che da specifici atti di ostacolo riconducibili alla madre.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 677/11
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di addebito - accoglimento
Mantenimento figli

Oggetto dell' assegnazione della casa coniugale deve essere l' abitazione in cui la famiglia viveva e non un immobile che è temporaneamente occupato (la casa coniugale era stata sequestrata e la famiglia risiedeva temporaneamente, in attesa del dissequestro, in un appartamento fornito dal Comune).
Condanna alla rifusione delle spese.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 788/2011
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito - Affidamento esclusivo del figlio minore

Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, non sono ammissibili - in quanto generici- i capitoli di prova testimoniali articolati per dimostrare la violazione del dovere di fedeltà e privi della indicazione del nome del soggetto con il quale sarebbe stata intrattenuta la dedotta relazione extraconiugale.

Osta all'affidamento condiviso del figlio minore:

- la condotta illecita concretatasi in attività di spaccio di stupefacenti (reato accertato a seguito di sentenza di patteggiamento), specie se vi sono ragioni concrete per ritenere che permangano contatti con soggetti chiamati in correità,
- l'assenza di adeguati redditi propri.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per una compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1019/2011
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito - Affidamento esclusivo del figlio minore

Costituisce causa di addebito della separazione l'allontanamento improvviso ed ingiustificato dalla abitazione coniugale, comportamento la cui gravità deve essere valutata anche in considerazione della tenera età della prole (nel caso di specie, la moglie si è peraltro resa irreperibile in pendenza di giudizio, con conseguente affido esclusivo al padre del figlio minore e limitazione dei contatti tra il bambino e la madre, con incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio ai fini della adozione di ogni opportuna prescrizione).

Le spese seguono la soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1020/2011

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Affidamento esclusivo della prole - Determinazione del contributo di mantenimento per i figli minori

Costituisce causa di addebito della separazione l'allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale (nel caso di specie, la moglie aveva lasciato l'abitazione familiare insieme ai quattro figli, adducendo che il marito era divenuto violento a causa dell'abuso di alcool: tale circostanza, contestata dal coniuge, non è stata provata, non bastando all'uopo la deposizione de relato ex parte).

Ostano all'affidamento condiviso dei figli minori la mancata corresponsione del contributo di mantenimento ed il mancato esercizio del diritto / dovere di visita.

Tenuto conto del numero dei figli (quattro, nel caso di specie), l'assegno di mantenimento per la prole deve essere stabilito in complessivi Euro 500,00, avendo il genitore obbligato dimostrato la percezione di un reddito mensile complessivo pari ad Euro 1.100,00.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per una compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1283/2011

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Applicabilità del diritto interno nell'ipotesi di domanda di separazione proposta da cittadina senegalese nei confronti del coniuge connazionale

Mancando nel Codice di Famiglia Senegalese la previsione dell'istituto della separazione, è fondata - a norma del diritto interno - la domanda di separazione giudiziale proposta dalla cittadina senegalese nei confronti del marito connazionale.

Non vi è diritto alla refusione delle spese di lite in capo a parte ricorrente, non avendo il convenuto contrastato la domanda.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 12/2011

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Accoglimento

Assegno a favore del coniuge - quantificazione

La separazione è addebitabile al coniuge (nella fattispecie marito) la cui relazione extraconiugale risultava conclamata in un periodo in cui la convivenza matrimoniale si è provato fosse tutt'altro che formale (nella fattispecie gravidanza ed aborto spontaneo della moglie); ciò richiamando Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 secondo cui *"L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché, peraltro, non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che risulti una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale"*.

In tema di separazione tra coniugi, al fine della determinazione del *quantum* dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618 e Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativi a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass. 28 aprile 2006, n. 9876).

A fronte dell'oggetto e dell'esito della causa si compensano le spese.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 14/2011

Giudice Relatore: dottoressa Sara De Magistris

Domanda di affidamento esclusivo - Rigetto

Assegnazione casa coniugale - criterio interesse dei figli

Domanda di addebito - Accoglimento - Prova testimoniale - Rilevanza

Assegno a favore del coniuge - determinazione

Poiché dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio emerge che *"a dispetto dell'elevata ed aspra conflittualità tra i coniugi perseguita anche dopo la chiusura delle operazioni peritali, entrambi sono stati capaci di mantenere un buon rapporto con la prole, rispetto alla quale costituiscono due figure genitoriali in grado di completarsi nelle loro differenze, senza presentare nessuno dei due un'inidoneità ed un'inadeguatezza al corretto espletamento dei propri compiti di genitore tale da giustificare, alla luce della normativa vigente, la previsione dell'affido esclusivo all'altro coniuge"*, le domande di affidamento esclusivo rispettivamente svolte da entrambi i coniugi quale conseguenza delle rispettive domande di addebito (per maltrattamenti e violenze la moglie, per grave disagio psichico e alcoolismo il marito) vengono rigettate e viene invece disposto l'affidamento condiviso ex legge n. 54/2006. All'affidamento esclusivo della prole alla moglie consegue la conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale ribadendosi il principio secondo cui *"il godimento della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 155 quater, I° comma, c.c, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli; la ratio di tale disposizione sta nell'esigenza di assicurare, per quanto possibile, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, la salvaguardia dell'ambiente domestico inteso quale sede di comunione di affetti, già compromessa dall'intervenuta separazione tra i coniugi, al punto che tale esigenza giustifica, nel quadro delineato dal legislatore, la compressione dell'eventuale diritto di proprietà esclusivo del coniuge che non sia affidatario dei figli"*.

La domanda di addebito della separazione al marito per maltrattamenti e violenza domestica è stata accolta sulla base di sole testimonianze sul presupposto che le violenze domestiche si consumano normalmente nell'ambito della dimora domestica in assenza di terzi estranei, e quindi la prova delle stesse è normalmente indiziaria.

E' da ritenersi irrilevante, ai fini della assunta inattendibilità delle affermazioni della ricorrente circa reiterate violenze domestiche, l'assenza di referti medici in merito ad ogni caso di violenza narrato, atteso che è massima di comune esperienza che gli episodi di violenza domestica, nella maggioranza dei casi, non vengono refertati per scelta stessa dei soggetti coinvolti.

La domanda di addebito della separazione alla moglie alla quale sarebbe imputabile il fallimento del sodalizio coniugale per una grave situazione di disagio psichico aggravato da

dipendenza alcolica è stata rigettata poiché l'alcolismo, seppure fosse stato oggetto di concreto e positivo accertamento nel caso di specie, ugualmente non avrebbe potuto costituire di per sé solo un fatto sufficiente a fondare una pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente, non integrando di per sé e autonomamente considerato, la violazione cosciente e volontaria dei doveri nascenti dal matrimonio. Ugualmente può dirsi per le patologie mentali. L'accertata sproporzione reddituale tra i coniugi e la differente capacità lavorativa esistente tra i medesimi, unitamente alla durata del matrimonio, sono elementi tali da giustificare l'attribuzione alla richiedente, alla quale non è stata addebitata la separazione, di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, I° comma, c.c. Tuttavia, ai fini della determinazione dell'entità di tale assegno, occorre tener conto, da un lato, del fatto che la ricorrente percepisce comunque un reddito da lavoro dipendente, sebbene più esiguo rispetto a quello del coniuge, e non tale da consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita verosimilmente goduto in costanza di matrimonio e, dall'altro lato, che la stessa ricorrente, in quanto assegnataria della casa familiare, che è in comproprietà con il marito, ha in godimento di fatto anche la quota di comproprietà del medesimo.

Spese a carico del coniuge al quale è stata addebitata la separazione per maltrattamenti.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 17/2011

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda di affidamento esclusivo - Accoglimento

Domanda di addebito - Accoglimento

In considerazione dell'allontanamento del padre dalla casa familiare per tossicodipendenza e del conseguente disinteresse dimostrato da questi nei confronti della prole (nonché nei confronti del processo), il Tribunale ha accolto la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre, ritenendola fondata, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto affidataria della prole.

Se il coniuge, pur non costituitosi, compare personalmente alla prima udienza della fase istruttoria, confermando di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa di problemi di tossicodipendenza, conferma che detto suo comportamento ha determinato l'intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c., in accoglimento della domanda della ricorrente, la separazione deve essere dichiarata addebitabile al marito.

Stante la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 30/2011

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Affidamento esclusivo - Accoglimento - Disinteresse al processo - Rilevanza

Domanda di addebito - Rigetto

E' ritenuta fondata la richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo dei tre figli minori poiché nel corso del processo è emerso il totale disinteresse del marito per la prole (nonché per il processo), sia dal punto di vista morale che materiale.

A fronte della dichiarazione con cui la stessa ricorrente (la quale chiede l'addebito della separazione al marito per maltrattamenti) ha dato atto che il rapporto tra i coniugi si è deteriorato principalmente a causa di *"una insanabile incompatibilità caratteriale e di profonde*

divergenze fin dal trasferimento della coppia in Italia” (dal paese di origine, Albania), a prescindere dagli asseriti maltrattamenti deve concludersi che il fallimento del rapporto matrimoniale è stato determinato dalla insanabile incompatibilità caratteriale dei coniugi e che non possono considerarsi rilevanti ulteriori condotte che, se possano aver contribuito ad aggravare la situazione, non sono tuttavia idonee a rappresentare la causa unica e determinante di tale fallimento. La richiesta di addebito viene rigettata.

Condanna del resistente alle spese di lite stante la prevalente soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 105/2011

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda assegno di mantenimento coniuge - Rigetto

Se i coniugi sono l'uno accomandante (marito) e l'altro accomandatario (moglie) di una società in accomandita semplice che attesta modesta redditività in forza della documentazione fiscale agli atti, la domanda della moglie diretta ad ottenere la condanna del marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della stessa va rigettata in assenza di ulteriori allegazioni in merito allo sviluppo di detta attività ed alle attuali condizioni economiche e/o patrimoniali del marito.

Le spese di causa anticipate dalla ricorrente vengono lasciate a suo carico stante la natura e l'esito complessivo del giudizio.

Separazione personale coniugi

Sentenza n. 1296/11

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

Alla moglie resistente viene riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 350,00 quale coniuge economicamente più debole, privo dei mezzi economici sufficienti al fine di tendenzialmente conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né in grado di procurarseli. Nel caso di specie il marito percepiva una pensione di euro 2000,00 mensili, come comprovato dalla documentazione fiscale prodotta, mentre la moglie non percepiva alcun reddito, come provato dalla documentazione fiscale prodotta dalla medesima, né era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa della patologia sofferta, comprovata da certificazione medica. I coniugi risultavano comproprietari di vari immobili tra cui le rispettiva casa di abitazione. Il Tribunale, precisa in motivazione come ai fini di stabilire il quantum dell'assegno di mantenimento non sia necessario effettuare un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e così pure sottolinea il Tribunale che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato «*in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione..., il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie*». Il Tribunale dichiarava di non procedersi, stante l'assenza della prole, all'assegnazione della casa coniugale, nonchè l'inammissibilità di ogni diversa domanda per incompatibilità col rito. Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1912/11
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Addebito della separazione

Il Tribunale respinge la domanda di addebito della separazione chiesta dal ricorrente nei confronti della moglie contumace. Sostiene infatti il Tribunale che non avendo i coniugi mai convissuto dopo il matrimonio, non sarebbe mai sorta alcuna affectio coniugalis e , quindi, la presunta crisi coniugale non sarebbe imputabile a nessuno dei coniugi , non potendo concepirsi la distruzione di un vincolo affettivo in realtà mai sorto, poiché , i coniugi scientemente si erano uniti in matrimonio solo formalmente. Nel caso di specie, per altro, la circostanza della dichiarata assenza di rapporti carnali tra i coniugi e l' assenza di ogni frequentazione ante matrimonio, in una alla mancata effettuazione del viaggio di nozze e di ogni tipo di festeggiamento nuziale , usuale nella tradizione di entrambi i coniugi, suffragava, la decisione del Tribunale stesso ed il conseguente rigetto della richiesta di addebito. In via processuale inoltre il Tribunale rigettava la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., in quanto tardivamente formulata all' udienza di precisazione delle conclusioni. Spese di lite integralmente compensate in assenza di soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2254/11
Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi
Addebito della separazione
Assegnazione della casa coniugale

Il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta della moglie di assegnazione della casa coniugale in quanto convivente con il figlio totalmente inabile al lavoro, stabilendo quale contributo al mantenimento del figlio medesimo la somma di euro 200,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie mediche, disattendendo ogni ulteriore richiesta economica atteso le esigue risorse economiche del marito (euro 500,00 di pensione), così come risultante dagli atti di causa ed atteso la rinuncia della ricorrente ad ogni richiesta o deduzione istruttoria. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto di non potersi pronunciare in ordine alla richiesta addebitabilità della separazione al marito, poiché' la mancata istruttoria non ha consentito alcuna valutazione da parte del giudice in ordine alla domanda, non essendo state ritenute « *decisive, in quanto di parte e unilaterali, le pur gravi denunce penali depositate dalla moglie, di cui inoltre non è conosciuto l'esito*». Spese compensate, non avendo il marito non costituitosi «*operato per ritardare la separazione*».

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2075/11
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Addebito della separazione
Affidamento esclusivo

Il Tribunale accoglieva la domanda di addebito della separazione a carico del marito atteso la dimostrazione da parte della ricorrente dell'abbandono da parte del marito medesimo dell'abitazione coniugale senza giustificato motivo. Veniva altresì accolta la domanda di

affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre sulla scorta delle risultanze istruttorie che dimostravano lo scarso interesse del padre per la vita familiare e per i figli. Veniva, invece rigettata la domanda di assegno per la moglie, poiché secondo il giudicante non venivano dimostrati gli elementi costitutivi di tale domanda (condizioni patrimoniali del coniuge, reddito di costui, contributo personale dei coniugi alla vita familiare - tenuto conto che il marito resistente contumace aveva trascorso un periodo di tempo in carcere). Il Tribunale riconosceva quale contributo per il mantenimento dei quattro figli la somma di euro 200,00 per ciascun figlio ed assegnava alla moglie la casa coniugale. Spese compensate attesa la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2228/11

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affidamento esclusivo

Contributo mantenimento figli quantificazione

Il Tribunale accoglieva la domanda di affidamento dei due figli minori alla madre sulla scorta della pacifica circostanza risultante dagli atti di causa che il padre già in epoca antecedente alla separazione non aveva più avuto contatti con i figli. Veniva stabilito quale contributo per il mantenimento dei figli l'assegno di euro 200,00 per ciascun figlio, tenuto conto che il marito ammetteva di guadagnare euro 900,00 (la moglie sosteneva che egli guadagnasse euro 1000,00) e la moglie uno stipendio, quale lavoratore dipendente, anch'essa di euro 900,00; oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. Il Tribunale assegnava, inoltre la casa coniugale alle moglie, affidataria dei figli minori. Veniva, invece, respinta la domanda di pagamento dell'assegno direttamente dal datore di lavoro del marito poiché non risultava provata l'individuazione del datore di lavoro. Stante la natura e l'esito della causa, veniva disposta la compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1916/11

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affidamento esclusivo

Addebito della separazione

Il Tribunale rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito (contumace) in quanto il trasferimento in altra regione da parte del marito medesimo e il disinteresse dello stesso nei confronti della famiglia, riferiti nei capitoli di prova orale risultano successivi all'interruzione della convivenza attuata dalla ricorrente e, quindi dette circostanze non potevano considerarsi determinanti dell'avvenuta separazione, né risultano provate le altre circostanze dedotte dalla ricorrente. Il giudicante accoglie, invece, la domanda di affidamento esclusivo della prole alla madre, poiché le circostanze pocanzi indicate, oltre al mancato esercizio della facoltà di visita ai figli ed il mancato assolvimento dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli medesimi, giustificano l'accoglimento della predetta domanda di affido esclusivo (affido esclusivo già disposto con i provvedimenti provvisori). Il Tribunale determinava, altresì, il contributo mensile al mantenimento dei figli in euro 200,00 per ciascun figlio, rilevando che la documentazione acquisita dall'agenzia delle

entrate dava riscontro di un reddito lordo in costante diminuzione e di contro la ricorrente non dava adeguato riscontro ad emolumenti che il resistente avrebbe percepito in nero e, viepiù, la stessa ricorrente risultava percepire uno stipendio mensile di euro 1.300,00. Veniva altresì, disposto il versamento a carico del marito del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese straordinarie scolastiche ed alle spese straordinarie previamente concordate. Il Tribunale escludeva in considerazione della situazione economica risultante dagli atti di causa la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie. Le spese di causa anticipate dalla ricorrente rimanevano a suo carico stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 614/11

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda di mantenimento: Rigettata

Mantenimento figli maggiorenni

La domanda di mantenimento della moglie ricorrente viene rigettata per mancanza di prova delle condizioni patrimoniali del marito contumace, e del contributo da lui dato alla conduzione della vita familiare. Per la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, stante la carenza della prova sulla situazione patrimoniale e reddituale del resistente, viene determinato in via equitativa un contributo nella misura di €200,00. Per la seconda figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, considerata l'età di 28 anni di questa, viene rigettata la domanda di concorso al mantenimento, siccome è nelle condizioni di provvedere da sola al proprio mantenimento. Spese compensate.

DIVORZI 2011

Divorzio

Sentenza n. 2850/11

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affidamento esclusivo

Mantenimento figlio

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato il convenuto (contumace) decaduto dalla potestà sui figli minori autorizzandolo a vedere la prole esclusivamente in forma protetta presso i servizi sociali.

Il Tribunale di Bergamo ha applicato al convenuto la pena di anni due di reclusione all'esito del procedimento pendente in ordine a gravissimi e reiterati episodi di violenza fisica e psicologica posti in essere a danno della moglie e dei figli.

Per tale ragione, viene confermato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.

Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento alle due figlie, si osserva che nel procedimento di separazione i coniugi avevano concordato il versamento di euro 600,00 mensili da parte del marito.

Tuttavia, essendo ignoti l'occupazione ed il reddito del convenuto la contribuzione viene quantificata nella somma di euro 400,00.

In assenza di soccombenza, viene disposta l'integrale compensazione delle spese.

Divorzio

Sentenza n. 1420/11

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affido esclusivo

Il padre, convenuto, risulta contumace. Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre in considerazione del comportamento del padre inadempiente ai doveri di mantenimento. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando l'importo già disposto in sede di separazione. Viene rigettata la richiesta di mantenimento in favore della moglie non avendo quest'ultima allegato dati precisi circa le condizioni reddituali del marito ed avendo formulato istanza di prove orali che risultano inammissibili per la genericità delle circostanze capitolate. Dichiara irripetibili le spese di causa anticipate dalla ricorrente.

Divorzio

Sentenza n. 1590/11

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affido esclusivo

Il padre, convenuto, risulta contumace. Il Tribunale dispone, in conformità a quanto già previsto in sede di separazione, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre in considerazione dello stato di detenzione del marito, del comportamento del padre inadempiente ai doveri di mantenimento e della discontinuità delle visite. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 260,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando l'importo già disposto in sede di separazione. Dichiara irripetibili le spese di causa anticipate dalla ricorrente.

Divorzio

Sentenza n. 1706/11

Giudice Relatore: dott.ssa Giordana Bresciani

Affido esclusivo

Il padre, convenuto, risulta contumace. Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre in considerazione del comportamento del padre inadempiente ai doveri di mantenimento e del mancato esercizio del diritto di visita. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando l'importo già disposto in sede di separazione. Viene rigettata la richiesta di mantenimento in favore della moglie non avendo quest'ultima allegato dati precisi circa le condizioni reddituali del marito ed avendo formulato istanza di prove orali che risultano inammissibili per la genericità delle circostanze capitolate. Nulla sulle spese di lite.

Divorzio**Sentenza n. 1710/11****Giudice Relatore: dott.ssa Giordana Bresciani****Conferma delle condizioni della separazione**

Il padre, convenuto, è contumace. Viene evidenziato che il padre non esercita il diritto di visita nei confronti della figlia minore e non provvede al mantenimento. Vengono confermate le condizioni in vigore durante la separazione e quindi l'affido condiviso con collocamento presso la madre e viene disposto un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla sulle spese.

Divorzio**Sentenza n. 1799/11****Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito****Matrimonio simulato**

L'istruttoria espletata ha fornito adeguati riscontri alle prospettazioni della ricorrente secondo cui il matrimonio sarebbe stato contratto solo ai fini dell'ottenimento della cittadinanza. Pertanto il Tribunale dichiara che *"posto che nell'ipotesi di matrimonio simulato, in cui l'inconsumazione sia stata dagli stessi nubendi preordinata, può essere proposta domanda di divorzio per inconsumazione anche qualora sia già maturato il termine di decadenza previsto per l'azione di simulazione"*. Dichiara irripetibili le spese di causa anticipate dalla ricorrente.

Divorzio**Sentenza n. 1803/11****Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu****Affido esclusivo e pronuncia sulle spese legali**

Il padre, convenuto, risulta contumace. Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre in considerazione del comportamento del padre inadempiente ai doveri di mantenimento e del mancato interessamento alla frequentazione della figlia. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.

"Le spese seguono la soccombenza del contumace in relazione agli aspetti economici, ma stante la pacifica pronuncia sullo stato e la riduzione della indimostrata pretesa dell'attrice di aumento dell'assegno stabilito dal presidente, ne va disposta la compensazione in ragione di 1/3". Le spese di lite della ricorrente vengono liquidate nella loro interezza in complessivi € 4.125,37 (di cui € 1.367,00 per diritti, € 2.300,00 per onorari, € 458,37 per spese generali) oltre IVA e c.p.a..

Divorzio**Sentenza n. 868/11****Giudice Relatore: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta****Affido esclusivo**

Affidamento esclusivo alla madre del minore, contumace, su richiesta del padre ricorrente, come concordato all'epoca della separazione consensuale. Il padre ha dichiarato che moglie e

figlio vivono all'estero e con loro ha contatti sporadici e telefonici. Il disinteresse verso il figlio rappresentato dal padre non consente di disporre l'affido condiviso e neppure la regolamentazione delle visite. Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 863/11

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Affido esclusivo

Giurisdizione italiana

La ricorrente, di nazionalità albanese, chiede lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania e trascritto in Italia, con effetto immediato ai sensi del Codice di famiglia Albanese. La domanda è ritenuta fondata perché ai sensi dell'art.3, richiamato dall'art.32 della L.218/95 nel caso di specie opera la giurisdizione italiana poiché il convenuto è residente in Italia, ed a norma dell'art.31 comma I della L.218/95 si applica la legge Albanese in quanto comune a marito e moglie. Sulla base del presupposto della insostenibilità della convivenza matrimoniale, quale causa del conflitto, e ritenuto che l'immediatezza del divorzio prevista dall'ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano (essendo necessario, ma anche sufficiente che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi), viene dichiarato lo scioglimento immediato del matrimonio. Affidamento esclusivo alla madre del figlio minore poiché il padre rifiuta di mantenerlo per ritorsione nei confronti della moglie, e per atteggiamento "palesamente insultante e volgare nei confronti di moglie e suoceri, minacciati apertamente" evidenziati dal CTU. Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 448/11

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Affido esclusivo

Conferma dell'affido esclusivo della figlia minore (17 anni) alla madre, come da questa richiesto, perché il padre non fa richiesta di affido condiviso. Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 303/11

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Mantenimento figlia minore

Assegno mensile a carico del padre per la figlia minore nella misura di €900,00, a fronte di un reddito annuo di questo prossimo ad €100.000,00, non senza rilevare che alla separazione i coniugi avevano convenuto un importo di €800,00, e che la madre ha un reddito modesto. Spese di lite compensate. Spese per la CTU liquidate in ragione di 2/3 a carico del padre, ed 1/3 a carico della madre in ragione del provvedimento provvisoriamente adottato all'esito della consulenza (affido esclusivo alla madre, stante disagio manifestato dalla minore nei confronti del padre e della conflittualità tra i coniugi).

Divorzio**Sentenza n. 307/11****Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi****Assegno divorzile: accolto**

Assegno divorzile riconosciuto alla moglie a fronte del divario economico sussistente con il reddito del marito, non senza considerare che all'esito della separazione le parti avevano concordato un assegno di mantenimento a favore di questa, e che il matrimonio era durato decenni durante i quali la moglie si era pacificamente dedicata al marito e ai tre figli. L'assegno subisce però una riduzione in ragione del fatto che il marito convive con altra donna da cui ha avuto un figlio. Spese compensate.

Divorzio**Sentenza n. 310/11****Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito****Affido condiviso ma assenza di pernottamenti per il diritto di visita -**

Affido esclusivo non concesso, poiché non risulta una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per anomale condizioni di vita, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza. La condizione clinica del padre consente a lui di essere protagonista attivo e determinante nelle scelte che riguardano la vita del figlio, pur comportando qualche problema di relazione con il minore. Neppure il mancato versamento di alcune mensilità da parte del padre può precludere l'affido condiviso, non trattandosi di un indice di inidoneità ad assumersi quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. Le difficoltà relazionali tra padre e figlio, invece giustificano il mancato accoglimento di ampliamento del regime di visite (non vi sono pernottamenti presso il padre). Spese compensate.

Divorzio**Sentenza n. 1092/11****Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta****Mantenimento coniuge**

In assenza di figli conviventi, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, manca il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale.

L'assegnazione della casa non può essere il mezzo per riequilibrare la situazione di divario economico esistente tra i coniugi.

In presenza di disparità tra i redditi, va riconosciuto al coniuge più debole un assegno divorzile (quantificato nella procedura in oggetto in un quarto della differenza tra i redditi).

Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 1090/11

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Mantenimento coniuge, versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro

Versamento diretto dell' assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro.

Il versamento diretto dell' assegno di mantenimento disposto in sede di modifica delle condizioni di separazione non può essere rimosso dal Tribunale in sede di divorzio se il richiedente obbligato non adduce motivi validi (nella specie il richiedente sosteneva che tale versamento creasse "problemi di affidamento bancari", motivazione considerata dal Tribunale "incomprensibile").

Spese compensate, nonostante la contumacia della convenuta.

Divorzio

Sentenza n. 1084/11

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Mantenimento figlio minore

L'inadempimento all' obbligo di corresponsione dell' assegno di mantenimento in favore della prole, accertato nel caso in specie in sede penale, è motivo per l'affido esclusivo del figlio minore all' altro genitore, essendo tale atteggiamento sintomatico dell' inidoneità del genitore inadempiente ad affrontare le maggiori responsabilità che derivano dall' affido condiviso.

Viene disposto l' ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del padre inadempiente.

L' interesse comune alla pronuncia sullo stato e l' esito del giudizio sulle altre domande giustifica la compensazione delle spese.

Divorzio

Sentenza n. 1076/11

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Mantenimento figli minori

Va disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre se la madre risulta affetta da gravi problemi psichiatrici (nel caso in specie "disturbo bipolare"), con abitazione presso il padre.

Viene accettato (somma concordata tra le parti) una contributo a carico della madre di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) per entrambe le figlie.

Compensazione delle spese.

Divorzio**Sentenza n. 1072/11 Sent.****Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni****Conferma del provvedimento del Tribunale per i Minorenni**

A seguito di precedente procedimento ex art. 330 c.c. svoltosi avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, la figlia minore veniva affidata ai Servizi Sociali e collocata presso la nonna paterna.

Ora il padre che vive con la figlia presso l'abitazione della di lui madre, chiede che venga disposto l'affido esclusivo della figlia in suo favore.

Il Tribunale ritiene che la sola circostanza della convivenza non consente di ritenere superate le critiche mosse alla capacità genitoriale del ricorrente, data l'assenza di ulteriori elementi di valutazione in ordine al recupero delle relative risorse.

Vengono quindi confermate le decisioni del TM.

Nulla sulle spese.

Divorzio**Sentenza n. 877/11 Sent.****Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi****Modifica del rito**

Divorzio congiunto, mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza collegiale.

In caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza collegiale, il Tribunale non ritiene legittimo pronunciare il divorzio con il rito del divorzio congiunto, ma contenendo il ricorso originario tutti gli elementi di cui all'art. 4 comma 2 L 898/70 per l'instaurazione del rito contenzioso, dispone la modifica del rito ed fissa l'udienza presidenziale di divorzio ex art. 4 comma 7 L 898/70, adottando tutti i provvedimenti necessari per la rituale instaurazione del contraddittorio.

Nulla sulle spese.

Divorzio**Sentenza n. 875/11 Sent.****Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi****Nessun provvedimento economico**

Contegno processuale: la mancata costituzione e la conseguente mancata contestazione dei fatti allegati da parte ricorrente, portano il Tribunale a ritenere veritiere le circostanze sostenute da quest'ultima.

Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 874/11

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio minore

Anche se il coniuge assegnatario ha cessato di utilizzare una porzione della casa coniugale, in sede di divorzio viene confermata l'assegnazione integrale della casa, come i coniugi avevano consensualmente delimitato in sede di separazione.

Durante l'esercizio delle visite del padre, il Tribunale conferma che va consentito ai nonni paterni ed alla zia paterna di andare a prendere la figlia minore presso l'abitazione della madre, al posto del padre.

La disparità dei redditi giustifica la disposizione a carico del marito di un assegno per il mantenimento della moglie, che è contenuto in € 100 alla luce dell'accertato divario dei redditi e delle spese che egli deve sopportare.

Vengono ritenute esorbitanti dall'economia del giudizio di divorzio le domande avanzate dalla moglie di:

restituzione di una somma anticipata per l'acquisto della casa coniugale, di proprietà del marito;

richiesta di condanna del marito alla restituzione di tutte le somme versate dalla stessa per l'istruzione dei figli;

richiesta di versamento di una somma una tantum quantificata nella capitalizzazione del mancato guadagno patito dal 1991 al 2001 ovvero nell'ammontare di € 500 mensili.

Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 873/11

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio minore

Deve essere riconosciuto alla moglie, casalinga e madre di due figli, un assegno divorzile quando già in sede di separazione godeva di un assegno.

A nulla vale la lagnanza del marito che la stessa non si sia mai operata per trovare un lavoro.

Sul punto il Tribunale rileva la difficoltà a reperire un lavoro per una donna di 55 anni che non ha mai lavorato.

Per la quantificazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve stabilire l'esistenza del relativo diritto verificando l'inadeguatezza dei mezzi e raffrontandoli al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il tenore di vita va valutato prendendo come riferimento quello in atto al momento della cessazione della convivenza.

Ne può essere prova anche l'assetto economico stabilito in sede di separazione.

Va condannato alla refusione delle spese chi infondatamente resiste in giudizio e inopportunamente rifiuta ogni proposta conciliativa.

Divorzio

Sentenza n. 1307/11

Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu

Diritto del figlio maggiorenne al mantenimento

Non va disposto alcun assegno di mantenimento nell'interesse del figlio maggiorenne, qualora questi abbia svolto in passato un'attività lavorativa, anche precaria, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che rilevino circostanze sopravvenute ancorchè tali da rendere il figlio privo di mezzi di sostentamento.

La prevalente soccombenza della ricorrente giustifica la condanna alle spese, sia pure nella misura di metà.

Divorzio

Sentenza n. 62/2011

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Assegno di divorzio - determinazione

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, sono inammissibili, in quanto rivestono carattere meramente esplorativo, le istanze istruttorie volte all'espletamento di indagini anche a mezzo della Polizia Tributaria sulla situazione economico-patrimoniale della controparte qualora manchino temi di indagine specifici e nessuna allegazione specifica risulti svolta in ordine a concrete ed attuali fonti di reddito diverse dalla documentazione agli atti.

L'esito complessivo del giudizio e la natura dello stesso giustificano la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.

Divorzio

Sentenza n. 63/2011

Giudice Relatore: dottoressa Sara De Magistris

Affidamento esclusivo per alta conflittualità coniugi - Rigetto

Assegno di divorzio - determinazione

La riforma varata dal legislatore con la legge n. 54/2006, imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155, comma 2, c.c.), ha disposto l'affidamento esclusivo come eccezione, applicabile soltanto in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 155bis c.c.), ragioni che devono avere natura oggettiva e che non possono identificarsi nella mera conflittualità tra i coniugi, poiché altrimenti la regola dell'affidamento condiviso sarebbe suscettibile di un'applicazione estremamente limitata, così sovvertendo le intenzioni del legislatore; non merita quindi accoglimento la domanda di affidamento esclusivo avanzata da uno dei coniugi e dallo stesso giustificata dall'alta conflittualità tra i genitori e dall'asserito e non provato disinteresse mostrato dall'altro coniuge verso i figli minori.

Se il coniuge richiedente la determinazione di un assegno di divorzio a suo favore non offre elementi, nemmeno presuntivi, per ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che costituisce il parametro di valutazione dei mezzi del richiedente stesso, la

domanda va rigettata, poiché l'art.5, 6° comma, l. div. subordina il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio alla condizione che il coniuge istante non abbia mezzi adeguati, o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Spese compensate in ragione di metà in relazione alla natura ed all'esito del giudizio; la restante metà a carico della resistente in ragione della sostanziale soccombenza.

Divorzio

Sentenza n. 81/2011

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda assegno di divorzio accoglimento - determinazione

La domanda diretta alla previsione di un assegno divorzile a suo favore svolta dal coniuge che aveva dichiarato la propria autosufficienza economica in sede di separazione, deve ritenersi fondata, poiché detta dichiarazione non rappresenta una circostanza decisiva ai fini delle valutazioni in ordine al diritto ad ottenere un assegno divorzile, stante la diversa finalità di tale assegno rispetto al contributo al mantenimento assegnato al coniuge in sede di separazione (Cass. 1203/2006; Cass. 15055/2000; Cass. 13017/1995).

Ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile assume rilevanza la positiva evoluzione economica dell'obbligato, qualora costituisca sviluppo naturale prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscono da eventi autonomi, non collegati alle aspettative maturate nel corso del matrimonio ed aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (Cass. 20204/2007; Cass. 19446/2005; Cass. 1487/2004).

In considerazione dell'interesse comune allo scioglimento del matrimonio le spese vengono compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del ricorrente stante la soccombenza sulla domanda di assegno.

Divorzio

Sentenza n. 82/2011

Presidente Relatore: dottoressa Maria Rita Serri

Assegnazione casa coniugale - Nuovo matrimonio

Non osta all'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria del figlio minore il fatto che la stessa si sia risposata, in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 308/2008 ha precisato, in relazione all'art. 155^{quater} c.c., che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi di una convivenza di fatto o di un nuovo matrimonio, ma la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

Spese giudiziali compensate.

Divorzio

Sentenza n. 90/2011

Presidente Relatore: dottoressa Maria Rita Serri

Domanda sul diritto di espatrio con figli minori - Inammissibilità

E' inammissibile la domanda diretta a negare il diritto di espatrio con i figli minori svolta in

sede di divorzio, poiché, secondo la legislazione vigente (art. 3 legge n. 1185/1967), in caso di mancanza del consenso da parte di uno dei due genitori in ordine all'espatrio ed al rilascio dei documenti relativi, la competenza a decidere è del Giudice Tutelare.

Spese di lite integralmente compensate.

Divorzio

Sentenza n. 91/2011

Presidente Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Domanda assegno di divorzio accoglimento - Rigetto

Lo stato ultradecennale di disoccupazione, qualora non risultino serie ragioni d'età o di salute ostative a lavoro confacente alla qualificazione ed alle attitudini, non può che riflettere una volontaria scelta di vita ed è quindi di per sé incompatibile con il diritto all'assegno divorzile a norma dell'art. 5, co. VI L. 1.12.1970 n. 898,

Qualora il coniuge tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore dell'altro in forza dei provvedimenti adottati con la separazione non si trovi più, al momento del divorzio, in condizioni economiche sperequate, la richiesta di corresponsione di assegno divorzile va rigettata alla stregua del principio secondo cui *"l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il Giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisce per risultare incompatibile con detti elementi di qualificazione"* (Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; Cass. 19 marzo 2003, n. 4040; Cass. 12 luglio 2007, n. 15610).

Spese di lite a carico della resistente secondo la soccombenza nonché in considerazione del reiterato rifiuto della proposta conciliativa del Giudice Istruttore.

Divorzio

Sentenza n. 205/2011

Giudice Relatore: dottoressa Sara De Magistris

Assegno di divorzio - determinazione

Qualora le condizioni economiche dei coniugi siano modeste, sebbene gli emolumenti percepiti dall'uno siano inferiori di poco rispetto a quelli percepiti dall'altro, al fine della quantificazione dell'assegno di divorzio assume rilevanza il fatto che il coniuge che percepisce emolumenti in misura inferiore goda in modo esclusivo della ex casa coniugale in proprietà con il coniuge, il quale, in sede di separazione, gliene ha riconosciuto l'usufrutto vitalizio e, quindi, non percepisce alcuna indennità.

Non rileva ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno di divorzio la circostanza che l'obbligato avrebbe prelevato risparmi comuni dei coniugi nel momento in cui aveva abbandonato il tetto coniugale, così come la circostanza che l'obbligato abbia smesso di rimborsare la propria quota di mutuo sull'immobile in proprietà, poiché esistono azioni specifiche azionabili per il recupero dei relativi crediti.

Spese interamente compensate tenuto conto della natura del procedimento e dei motivi della

decisione.

Divorzio

Sentenza n. 207/2011

Presidente Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Domanda di divorzio - Ripresa convivenza per un periodo - Inammissibilità

La domanda di divorzio è infondata qualora risulti incontestato che i coniugi, alcuni anni dopo la separazione, abbiano ricominciato a convivere nella casa coniugale per sei anni; ciò anche qualora il coniuge interessato a negare l'intervenuta riconciliazione, dichiari l'assenza della ripresa di comunione di vita tra i coniugi, senza dimostrare inequivocabilmente che il nuovo assetto, per precisi accordi con l'altro coniuge e per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare la ripresa della convivenza e, quindi, non configurava un evento riconciliativo. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, infatti, *"va attribuito valore essenziale agli elementi esteriori oggettivamente ed inequivocabilmente diretti a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati d'animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto più difficili da accertare in quanto permeati di soggettività"* (Cass. 12428/2001) onde si è ritenuto corretto *"conferire rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento, agli elementi di fatto ed alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l'evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, prescindendo da irrilevanti riserve mentali; in tale quadro di riferimento, particolare rilievo è stato attribuito al ripristino della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale, tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo ... ed è potenzialmente idoneo a fondare il convincimento del Giudice quanto all'avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare il contrario"* (Cass. 25 maggio 2007, n. 12314),

Integrale compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c..

Divorzio

Sentenza n. 208/2011

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Domanda di affidamento esclusivo - accoglimento

Anche qualora in sede di CTU sia emersa la capacità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi, se sia incontestato e, comunque, accertato in sede di operazioni peritali, che la figlia, ormai quindicenne, sistematicamente rifiuta qualunque contatto con il padre, viene confermato il provvedimento presidenziale con cui la figlia viene affidata in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di incontrarla con modalità protetta.

In considerazione dell'esito, compensazione delle spese, compresa quella di C.T.U..

Divorzio

Sentenza n. 299/2011

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda accertamento pregressa attività lavorativa in impresa familiare - inammissibilità

E' inammissibile la domanda della moglie diretta accertare la propria pregressa attività lavorativa nell'impresa familiare ed a condannare il marito al pagamento di un'indennità per

il lavoro svolto ed i servizi resi nel corso della vita coniugale da liquidarsi *una tantum*, in quanto domanda incompatibile con il rito speciale del divorzio.

Spese compensate.

Divorzio

Sentenza n. 2604/11

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affidamento del figlio minore ai servizi sociali

Il Tribunale rilevava la sussistenza di un provvedimento del Tribunale dei minorenni di Brescia con il quale veniva disposta la collocazione in comunità del figlio minore A e successivamente l'affidamento dello stesso ai servizi sociali territorialmente competenti. La motivazione del TM rilevava inoltre la totale incapacità dei genitori (coniugi divorziandi) a prendersi cura dei figli, sfociata nei comportamenti violenti, rissosi e penalmente rilevanti del minore A e nella disinibita attività sessuale delle due figlie allora minorenni con conseguenti precoci gravidanze per entrambe.

Posto quanto sopra il Tribunale disponeva l'affidamento ai servizi sociali del figlio minore A. evidentemente rimasto in comunità, con attribuzione ai servizi territorialmente competenti di disciplinare gli incontri con i genitori. Nessun contributo al mantenimento delle figlie in quanto maggiorenni e conviventi con i padri delle loro figlie. Integrale compensazione delle spese di lite.

Divorzio

Sentenza n. 1933/11

Giudice Relatore: dott.ssa Giordana Bresciani

Concorde richiesta delle parti di assegnazione della casa coniugale alla moglie pur in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti

Il Tribunale, prende atto della concorde volontà delle parti di assegnazione della ex casa coniugale alla moglie che la abita, come dichiarato all'udienza presidenziale, ma non dispone alcunché in merito atteso la presenza di figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, in ordine ai quali nulla dispone; inoltre atteso la dichiarata indipendenza economica delle parti nulla dispone in merito; viene così dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la irripetibilità delle spese di lite anticipate dalla ricorrente.

Divorzio

Sentenza n. 1885/11

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affidamento esclusivo a favore della madre

Il Tribunale, rilevato che la ricorrente deduceva l'incertezza sulla dimora del resistente contumace, l'inadempimento dello stesso all'obbligo di concorso nelle spese straordinarie ed alla discontinuità nell'esercizio delle facoltà di visita e che non esistevano riscontri contrari, accoglieva la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con previsione delle facoltà di visita come indicate dalla ricorrente, onde favorire comunque il rapporto tra padre e figlio; dava atto della revoca della ricorrente al consenso all'espatrio del figlio prestato nelle condizioni di separazione; poneva a carico del padre quale contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche,

farmaceutiche, scolastiche, sportive e delle altre spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per il figlio; spese di causa anticipate dalla ricorrente irripetibili.

SEPARAZIONI 2012

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2518/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Rigetto

Collocamento prevalente figlia minore

Assegno mantenimento figlia

La crisi coniugale non può essere addebitabile all'uno piuttosto che all'altro coniuge, posto che le dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale, smentiscono quanto dai medesimi dedotto negli atti introduttivi in ordine alle cause della crisi coniugale.

Quanto al collocamento prevalente della figlia minore "il ricorrente non soltanto non ha offerto alcuna argomentazione che possa indurre a ritenere non adeguato il collocamento prevalente della figlia presso la madre (che appare preferibile se non altro in considerazione dell'età della bambina e della verosimile maggior attitudine della madre alla cura quotidiana della stessa), ma non ha dedotto alcuna condotta materna, pregiudizievole dell'interesse morale della figlia".

Quanto all'assegno mensile di mantenimento della figlia viene fissato in euro 450,00 oltre alla metà delle spese straordinarie: il ricorrente gode di un reddito netto di circa euro 1.500,00 al mese e paga un rateo mensile di circa euro 200,00 per il rimborso del mutuo della ex casa coniugale, dove risiede al seguito dell'allontanamento della moglie.

In considerazione della reciproca soccombenza viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2516/12

Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris

Domanda di addebito - Rigetto

Assegnazione parziale della casa coniugale

Mantenimento Moglie

La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non trova accoglimento: la diversità culturale tra i coniugi (marito di nazionalità italiana e la moglie di nazionalità albanese) sembra aver influito costantemente sulla vita di coppia creando divergenze di vedute sui diversi aspetti della quotidianità, "l'episodio che il marito indica come comportamento giustificante già di per sé la pronuncia di addebito, vale a dire l'abbandono da parte della ricorrente della casa coniugale per tre mesi, quando è andata via portando con sé la figlia per poi ritornare, appare più l'effetto che la causa di una frattura del rapporto tra i coniugi progressivamente già verificatasi in modo irreversibile".

Pertanto, in assenza di accertamento in termini di efficienza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza dei comportamenti imputati alla moglie, la domanda di addebito viene rigettata.

In ordine all'assegnazione della casa coniugale, come chiarito dalla Suprema Corte, si può procedere all'assegnazione parziale della casa coniugale laddove l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella adibita ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia stessa e sia agevolmente divisibile (cfr.: Cass., 11/11/2011, n. 23631).

Nel caso di specie, ricorrendone i presupposti, il Tribunale assegna la casa familiare limitatamente al piano terra dell'immobile.

Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente, il Tribunale non accoglie la domanda: la ricorrente ha dedotto la persistenza del proprio stato di disoccupazione, tuttavia la medesima non ha provveduto a depositare documentazione fiscale né ha dimostrato di essersi attivata inutilmente per reperire un'attività lavorativa, onere incombente sulla medesima "tanto più a fronte della modestia dei redditi del marito" (carpentiere con stipendio netto di circa euro 1.300,00, gravato da rata mensile di euro 290,70 per estinguere un finanziamento).

Tali circostanze, considerata la giovane età della ricorrente (33 anni) ed il fatto che la stessa gode della casa coniugale, giustificano il rigetto della domanda di mantenimento della stessa.

In ragione della soccombenza reciproca (in ordine alla domanda di assegno di mantenimento per sé della ricorrente e quello di addebito formulata dal resistente) e dell'esito del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 536/12

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Giurisdizione applicabile

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31/5/95 n. 218, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, sussiste la giurisdizione italiana "poiché il resistente è domiciliato in Milano, dove ha ricevuto gli atti notificatigli".

Per quanto riguarda la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge deve essere applicata la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione.

A tal proposito il titolo II del codice della famiglia delle Filippine (n. 209 luglio 6, 1987), il quale ha per oggetto la separazione legale, all'art. 55, stabilisce che la richiesta di separazione può essere presentata, fra gli altri motivi, per abbandono da parte del convenuto, senza fondato motivo, per più di un anno (10).

La stessa legge, all'articolo 57, stabilisce che il ricorso per separazione legale debba essere presentato entro cinque anni dal momento del verificarsi della causa, all'articolo 59, che debba essere compiuto un tentativo di conciliazione dei coniugi prima di decretare la separazione, all'articolo 60 ordina inoltre la presenza del pubblico ministero.

Infine, all'articolo 63, dispone che il provvedimento di separazione autorizzi i coniugi a vivere separatamente, senza tuttavia recidere il vincolo matrimoniale e che la custodia dei figli minori sia assegnata al coniuge innocente rispetto alle violazioni di cui all'art. 55.

Tali norme sono integralmente compatibili con quelle nell'ordinamento italiano essendone, per molti aspetti, del tutto simili, ad esclusione della richiesta di addebito che non è presente nella legislazione filippina.

Nella fattispecie, considerato che il marito si è reso irreperibile alla moglie per oltre un anno di tempo, viene pronunciata la separazione essendosi verificato il presupposto di cui all'art. 55 n. 10 del Codice della Famiglia Filippino e di conseguenza il figlio minore, ai sensi dell'art. 63 viene affidato in via esclusiva alla madre.

Stante la prevalente soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del resistente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 537/12

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Inammissibilità della domanda di separazione giudiziale

La ricorrente fonda la propria domanda su una asserita riconciliazione dei coniugi a seguito dell'omologa della separazione consensuale che avrebbe determinato la caducazione degli effetti della separazione stessa.

Parte resistente non ha contestato la circostanza della ripresa della convivenza, ma ha sostenuto che si è trattato di un mero tentativo "sperimentale" di riconciliazione, privo di *animus conciliandi*, e che tale tentativo non è idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione consensuale.

Considerato che nessuna delle parti ha allegato la simulazione degli atti del processo di separazione consensuale, "ne consegue che per (quasi) tutto il tempo in cui, secondo parte ricorrente, si sarebbe verificata la ripresa di una vera e propria vita matrimoniale, in realtà le parti hanno introdotto, proseguito e concluso il procedimento di separazione consensuale, dando atto della propria persistente volontà di separarsi".

Tutti i fatti anteriori alla pronuncia dell'omologa sono irrilevanti al fine di dimostrare la riconciliazione ne deriva che la domanda di separazione giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1460/12

Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris

Affido dei figli minori ai Servizi Sociali

Madre disoccupata e genitore di altri due figli nati da un'altra relazione e con essa stessa conviventi. Il padre percepisce uno stipendio mensile di € 1.200,00 e sostiene un canone di locazione mensile di € 550,00.

Il Tribunale affida i due figli minori ai Servizi sociali in quanto nessuno dei due genitori riesce a rispondere alle esigenze dei minori. Nella motivazione alquanto corposa della sentenza emerge una situazione altamente conflittuale tra i genitori che si è ripercossa in modo grave sui figli. Come evidenziato dal C.T.U. "*in modo assolutamente simmetrico si osserva che non vi è nessuna capacità di ascolto dell'altro, ma solamente reciproca ostilità o diffidenza che prevale su qualsiasi tematica riguardante i figli*". Inoltre la madre veniva condannata con sentenza, all'epoca non ancora passata in giudicato ed anzi impugnata, per abuso dei mezzi di correzione e per maltrattamenti dei confronti dei due figli e per aver eluso in diverse occasioni i provvedimenti giudiziali in punto visite del padre. Peraltro, in base a quanto emerso in corso di causa, il padre non ha fatto altro che rendere i figli uno strumento di conflitto in cui la madre è sempre stata rappresentata come nemico comune, mettendo a rischio quindi lo sviluppo della loro

personalità. Viene disposto il collocamento dei minori presso il padre che appare comunque maggiormente rispondere al loro contingente interesse, onde evitare il collocamento presso una terza famiglia. Infine viene rimessa ai Servizi sociali l'organizzazione degli incontri tra i figli e la madre ponendo a carico di quest'ultima l'obbligo di corrispondere € 200,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 30% nel pagamento delle spese straordinarie.

Appare opportuno sottolineare come nella causa in questione si siano succeduti due consulenti tecnici d'ufficio, in quanto secondo il Giudice la prima consulente non è stata obiettiva nella redazione della relazione. Si legge infatti *"il tenore delle considerazioni espressamente svolte dalla stessa consulente nella relazione integrativa lasciano il dubbio che le conclusioni in essa proposte da tale consulente in punto di affido e visite non siano state del tutto oggettive, in ragione dello scontro diretto che la dott.ssa X ha avuto con la Y in corso di perizia e del mancato pagamento da parte della medesima del compenso riconosciuto al consulente"*. Spese di lite e spese di c.t.p. compensate tra le parti. Spese di C.T.U. poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1624/12

Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris

Affido esclusivo e versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro

Il Tribunale dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre atteso che il padre non si è mai mostrato pienamente idoneo alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale oltre che dedito all'uso di droghe e alcol e affetto da scompensi psichici tanto da risultare violento sia con la moglie che con la figlia. Il padre inoltre ha sempre dimostrato disinteresse nei confronti della figlia anche per quanto concerne il versamento dell'assegno di mantenimento rispetto al quale è rimasto inadempiente. Il Tribunale dispone quindi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del padre in favore della madre e dispone altresì che gli incontri padre/figlia avvengano presso i Servizi sociali secondo modalità e tempi stabiliti dai medesimi.

Il padre, impiegato, percepisce in media circa € 1.399,00 al mese, viene condannato a versare € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia nella modalità del versamento diretto da parte del datore di lavoro. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1630/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affido esclusivo

Il Tribunale affida la minore in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vederla soltanto in presenza della madre con modalità concordate con la stessa, provvedimento giustificato dal disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia minore, avendo esercitato in modo discontinuo il diritto di visita ed essendo venuto meno all'obbligo di mantenimento. Tali comportamenti vengono considerati sintomatici della sua inidoneità ad affrontare la maggiore responsabilità che l'affido condiviso comporta. Non essendo stata offerta alcuna prova in ordine all'occupazione, ai redditi ed al patrimonio del convenuto,

viene stabilito che il padre debba versare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1633/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affidamento e C.T.U.

A seguito dell'espletamento della CTU in ordine all'uso da parte dei genitori di sostanze stupefacenti (la madre) e alcoliche (il padre) viene accertato che la madre non fa più uso di droghe ma in base a quanto riferito dai figli, attesa la mancata partecipazione del padre alle operazioni peritali, quest'ultimo spesso torna a casa ubriaco. Il Tribunale pertanto dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in Sardegna (decisione assunta sulla base della volontà manifestata espressamente dai figli stessi di trasferirsi con la mamma) e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé per quattro giorni consecutivi al mese presso la residenza dei figli in Sardegna, salva la possibilità per il padre di condurli con sé presso il proprio domicilio a proprie spese. Viene disposto che il padre, con un reddito mensile netto di circa € 1.300,00, versi un contributo mensile di mantenimento per i figli pari ad € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1634/12

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affidamento e versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro.

La moglie lavora come colf presso privati percependo una retribuzione mensile di circa € 700,00 mentre il marito presta la propria attività di lavoro dipendente e ha un reddito annuo netto di circa € 29.000,00. Entrambi sono comproprietari della casa coniugale. Il Tribunale affida ad entrambi i genitori i figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che quindi viene assegnata a quest'ultima. Viene posto a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile pari ad € 700,00 (350 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie con versamento diretto da parte del datore di lavoro in quanto il mancato pagamento di alcuni assegni nel corso del giudizio è rimasto senza adeguata giustificazione. Nulla sulle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1253/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domande di addebito: accoglimento e rigetto

Domanda risarcitoria: respinta

Addebito della ricorrente rigettato per mancanza di prova (capitoli inammissibili perché generici e valutativi), addebito richiesto dal marito accolto perché la moglie ha abbandonato la casa coniugale nel settembre 2009 senza alcuna motivazione plausibile, ed era incinta di due

mesi nel momento in cui depositava il ricorso nel marzo 2010 (il nuovo compagno viene ritenuto amante fin da prima del matrimonio, ma non risulta se sia emerso dall'istruttoria). L'inosservanza del dovere di fedeltà viene ritenuta violazione particolarmente grave, con richiamo al nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. La domanda risarcitoria del marito viene invece respinta perché formulata genericamente. Figlia minore collocata presso la madre, che vive a 100 km di distanza da Bergamo, pertanto sono precluse al padre le visite infrasettimanali perché potrebbero avvenire con pregiudizio per la minore. Mantenimento del padre a favore della figlia nella misura di € 500,00, tenuto conto del guadagno di questo pari ad €2.200,00 per 14 mensilità, e del fatto che lui usufruisce della casa coniugale. Spese legali compensate (nonostante l'accoglimento dell'addebito).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1254/12

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Affido esclusivo prole

Mantenimento coniuge e figli

La moglie ricorrente vive con due figli minori in appartamento autonomo interamente a spese del Comune di Bergamo. Il marito contumace abita nella casa coniugale, lavora e percepisce retribuzione di €1.400,00 mensili e vede i figli in struttura protetta. Affidamento esclusivo dei minori alla madre per il totale disinteresse del padre, visite consentite con accordo dalla madre previo accordo con le Strutture Pubbliche che hanno già preso in carico la famiglia. Assegnazione della casa coniugale alla moglie per abitarvi con i figli solo nel momento in cui dovesse terminare l'assegnazione di un alloggio in regime di gratuità. Assegno di mantenimento per ogni figlio di €250,00 e contribuzione al 70% delle spese straordinarie stante la disoccupazione della ricorrente. Contributo di €200,00 per la moglie fino alla fine dell'anno in corso alla pronuncia della sentenza, ritenendo ragionevolmente che la donna, giovane, non isolata e costantemente assistita potrà assumere una propria indipendenza economica. Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1258/12

Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu

Domanda di addebito: rigetto

Mantenimento coniuge

Addebito della moglie ricorrente rigettato perché non è risultato, nel corso dell'istruttoria, che il fallimento del matrimonio fosse riconducibile, quale causa diretta, al comportamento gravemente irrispettoso dei doveri coniugali da imputarsi all'uno piuttosto che all'altro coniuge. A parere della ricorrente la crisi era insorta per problemi lavorativi del marito, in conseguenza dei quali lasciò la causa coniugale: per questa ragione il Collegio ritiene che l'abbandono della casa coniugale sia conseguenza del clima intollerabile, non causa della separazione. Le velate accuse di infedeltà della ricorrente non sono state esplicitate nel ricorso né nella memoria ex art. 186 VI comma n. 1 Cpc, e non possono essere oggetto del contraddittorio processuale. Disparità economica tra i coniugi, il marito percepisce pensione di €2.000,00 mensili, la moglie lavora saltuariamente, viene riconosciuto assegno a favore della moglie di €400,00 mensili tenuto conto del fatto che usufruisce della casa coniugale in

comproprietà, della durata del matrimonio (15 anni), e della composizione del nucleo familiare in costanza di esso (tre figli). Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1260/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito: rigettata

Affido esclusivo prole

Addebito richiesto dalla moglie rigettato in quanto infondato, poiché le condotte anaffettive, genericamente addotte, del marito dovrebbero essere imputate alla grave patologia psichica di cui soffre (diagnosi di disturbo bipolare), e non ad un'azione cosciente e volontaria. Le patologie hanno compromesso le relazioni con i figli, e viene disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, proprio perché il padre risulta essere genitore inidoneo. Visite presso i servizi sociali, unico tramite ritenuto idoneo a consentire la necessaria ripresa dei rapporti affettivi tra padre e figli. Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1441/12

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di separazione rigettata

Giurisdizione applicabile

Cittadini boliviani contraggono matrimonio nel Paese di origine, trascritto a Bergamo. Richiesta di separazione rigettata poiché la legge Boliviana, applicabile al caso di specie, non consente la separazione dei coniugi per generica intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per la legge Boliviana il riferimento all'intollerabilità della convivenza è legato a sevizie, gravi ingiurie o maltrattamenti, non adottati dalla ricorrente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1335/12
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito: rigettata
Mantenimento coniuge

Addebito della moglie ricorrente rigettato poiché irrilevante la dedotta e non provata carenza di attenzioni affettive e sessuali del marito, che non potrebbero essere causa ma effetto della crisi coniugale. Non è stata raggiunta la prova dell'addotta infedeltà coniugale del marito. Risulta provata la disparità economica tra i coniugi (marito percepisce mediamente €1.200,00 mensili, la moglie è disoccupata) temperata dalla capacità lavorativa della ricorrente, colpevolmente non messa a frutto nel corso del giudizio: assegno di mantenimento disposto nella misura di €100,00. Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1663/12
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Domanda di addebito - rigetto
Mantenimento figlio

La pronuncia di addebito presuppone comportamenti gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a determinare l'intollerabilità della convivenza.

L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale non può essere fatto determinate l'addebito della separazione se la decisione di non fare più rientro a casa è stata assunta quando era già conclamata la crisi del rapporto.

In caso di grave conflittualità tra i genitori e di forte sofferenza psicologica del figlio derivata dalla grande ostilità intorno a lui, l'introduzione di un elemento di terzietà quali i Servizi Sociali, a cui affidare la prole, può mediare tra le posizioni dei genitori e maggiormente tutelare il minore.

L'intervento dei Servizi Sociali si può concretizzare attraverso percorsi di sostegno, anche psicologici, ai genitori ed alle loro capacità genitoriali ed al minore, con la presenza di un educatore per il minore che lo segua e monitori i rapporti con il gruppo dei pari e gli incontri con il padre.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1642/12
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Domanda di addebito - rigetto
Mantenimento figlio

La denuncia querela sporta dalla moglie nei confronti del marito, da sola, non è sufficiente per pronunciare l' addebito della separazione a carico del marito.

Le prove relative a fatti successivi alla separazione di fatto sono ininfluenti e quindi inammissibili.

Il mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento dei figli ed il disinteresse alla loro frequentazione, sono comportamenti sintomatici dell' inidoneità del genitore ad affrontare le maggiori responsabilità che derivano dall' affidamento condiviso.

In assenza di allegazioni e di prove sui redditi del marito, l' assegno in favore del figlio minore viene determinato nell' importo minimo di € 200.

Il difetto di dati sulle condizioni economico patrimoniali del marito il Tribunale esclude la possibilità di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento a favore della moglie, a prescindere dalle esigenze della stessa.

Il Tribunale tiene anche conto delle generiche potenzialità lavorative della stessa (nata nel 1970), nel preminente interesse della prole.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1640/12
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Domanda di addebito - rigetto
Mantenimento figlio

Ai fini dell' addebito, non è sufficiente che il coniuge abbia posto in essere la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo necessario che tale violazione abbia causalmente determinato l' intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

La pronuncia di addebito implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tutto ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge che permetta di verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato la causa dell' intollerabilità della convivenza o un suo effetto.

I figli vanno affidati ai genitori in via condivisa, anche se persiste una forte conflittualità tra gli stessi, se essi dimostrano un' adeguata capacità genitoriale e di esercitarla singolarmente in modo adeguato.

Nel caso in specie di forte contrasto tra i genitori, l' affidamento esclusivo, che consentirebbe al genitore affidatario di escludere l' altro genitore dalle decisioni riguardanti i figli, sarebbe potenzialmente pregiudizievole per la prole, che rischierebbe di vedere leso il proprio diritto alla bigenitorialità.

Il genitore seguace di una religione "alternativa", in assenza di accordo con l' altro coniuge deve evitare di coinvolgere i figli minori nell' osservanza dei dettami religiosi del gruppo seguito.

Viene disposto il collocamento alternato dei minori, proposto dal CTU: i minori restano presso ciascun genitore circa una settimana e mezzo, il tutto con la supervisione dei Servizi Sociali,

che dovranno tempestivamente segnalare ogni comportamento dei genitori contrario all'interesse dei minori.

Viene rigettata la domanda del marito di imporre alla moglie di destinare i sussidi pubblici percepiti al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori, non essendo sindacabile, né tanto meno coercibile la destinazione d'uso dei fondi a qualsiasi titolo ricevuti.

In relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie deve essere tenuta in conto anche l'assegnazione alla stessa della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1639/12

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito - rigetto

Mantenimento figlio e moglie

Superati i tre anni di età, se non esistendo reali gravi ragioni, non si può escludere il pernottamento della figlia minore presso il padre.

Se la moglie lavora, ma non è titolare di un reddito adeguato a far fronte alle sue necessità ed a quelle della prole, il marito è tenuto a versare un assegno di mantenimento.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1637/12

Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris

Domanda di addebito - soccombenza reciproca

Revoca dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge

Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione non è sufficiente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio essendo necessario che tale violazione abbia casualmente determinato la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

La dichiarazione di addebito implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

In caso di assenza di prole, la casa coniugale non va assegnata a nessun coniuge, mancando il presupposto per l'assegnazione giudiziale che è la convivenza dell'istante con i figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Pertanto il godimento della casa segue le generali regole della proprietà.

Può essere revocato l'assegno provvisorio a favore della moglie disposto con ordinanza presidenziale.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1636/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito (separazione addebitabile alla moglie) - accoglimento

Mantenimento figlio.

Non può essere pronunciato l' addebito della separazione in capo ad un coniuge se non prova che i fatti allegati sono in rapporto causale con la crisi coniugale.

A nulla vale allegare una relazione extraconiugale del marito verificatasi diversi anni addietro, dopo la quale i coniugi hanno ricostruito la comunione morale e materiale.

Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2040/2012

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Prova documentale ed eccezione di inutilizzabilità - Affidamento esclusivo della prole (impossibilità di dialogo tra i genitori)

Costituisce causa di addebito della separazione la violazione del dovere di fedeltà. Ben può la predetta violazione essere dimostrata attraverso la produzione delle trascrizioni di SMS e della copia di alcune pagine di un diario di proprietà del coniuge (il quale non ne ha contestato, ed anzi ne ha ammesso, la paternità).

L'eccezione di inutilizzabilità dei documenti va proposta nei termini previsti, ex art. 157 comma secondo c.p.c., per la rilevanza d'ufficio della nullità degli atti (nel caso di specie, è stata ritenuto tardivo il rilievo, sollevato per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, finalizzato a contestare che la parte si era procurato in modo illecito i documenti prodotti).

Osta all'affidamento condiviso della prole l'impossibilità di dialogo tra i genitori riconducibile all'atteggiamento di una parte, atteggiamento focalizzato più sul conflitto coniugale che sul raggiungimento del maggior benessere per la prole, in conformità alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio.

L'autorizzazione all'espatrio del figlio minore non è di competenza del Tribunale, bensì del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21.11.1967 n. 1185.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

R.G. 2042/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Presupposti e criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge svantaggiato

Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, la mancata comparizione del convenuto all'udienza nella quale il medesimo avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale è valutabile quale *ficta confessio*, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di acclarare la grave violazione del dovere di assistenza morale e materiale).

La valutazione delle condizioni economiche delle parti, valutazione da effettuare per determinare il *quantum* di assegno, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive

situazioni (patrimoniali e reddituali) delle parti: nel caso di specie, il coniuge era comparso all'udienza presidenziale, ammettendo di guadagnare Euro 3.000,00; inoltre, in epoca anteriore alla separazione, le parti avevano concordato le condizioni della separazione, prevedendo un assegno di mantenimento di Euro 600,00 mensili.

Una volta acclarato che i mezzi a disposizione del coniuge svantaggiato non consentono al medesimo di conservare il tenore di vita goduto al momento della separazione indipendentemente dalla percezione di un assegno di mantenimento, si deve prevedere - in favore di questi - l'erogazione di una somma corrispondente alle esigenze.

Le spese seguono la soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

R.G. 2043/12

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Domanda di addebito: prova - Presupposti dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge svantaggiato

Le semplici querele di parte, peraltro reciproche e non sufficientemente riscontrate, pur segnalando l'elevata conflittualità tra i coniugi, non consentono di ascrivere all'uno o all'altro la responsabilità della crisi familiare.

Va respinta la domanda di assegno di mantenimento in quanto incompatibile con le precarie condizioni economiche del marito il quale, pur percependo uno stipendio di Euro 1.800,00 mensili, deve sopportare diversi debiti contratti per la famiglia (con trattenute sulla busta paga che riducono ad Euro 700,00 il netto ad avere), deve sostenere la rata mensile di mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui vive ed ha prestato fideiussione a favore di società costituita dalla moglie, attività cessata in modo fallimentare poco dopo l'avvio.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi

R.G. 2200/12

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Applicazione della legge nazionale comune ai coniugi ex art. 31, primo comma, legge 218/1995. Affidamento dei figli minori

Ritenuta l'applicabilità della legge camerunense ai coniugi, aventi nazionalità comune, la domanda di separazione va accolta ai sensi dell'art. 306 del Codice Civile del Camerun (norma che richiama l'art. 232 in tema di divorzio).

Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre, non essendo applicabile il Regolamento U.E. 1259/2010, non avendo le parti operato la scelta di cui all'art. 5 del predetto Regolamento, tenuto altresì conto del fatto che il giudizio è stato instaurato prima del 21 giugno 2012, data di entrata in vigore della normativa comunitaria.

Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, le spese di lite devono essere compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 539/2012
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Domanda di addebito - Rigetto

Deve respingersi la domanda di addebito della separazione alla moglie per reiterate aggressioni psicologiche e verbali della stessa nei confronti del marito, qualora si accerti che dette aggressioni sono chiaramente riconducibili ad una sindrome psico-patologica di cui la moglie soffre, per espresso riconoscimento del marito, sin dall'età di 14 anni e, quindi, da un'epoca anteriore al matrimonio.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 777/2012
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito - Accoglimento

Deve essere addebitata la separazione alla moglie per infedeltà qualora risulti provato in giudizio che in costanza di matrimonio la stessa si è dedicata ad attività sessuale con *partners* reperiti in siti di incontro telematici (*chat line* e siti internet) e reali (*club privé*) contraddistinti dalla promiscuità e dall'unica finalità di soddisfare gli istinti sessuali dei partecipanti, oltre ad aver gettato discredito sul marito, rendendo edotti conoscenti comuni in merito a detta sua attività, come provato per testimoni. Né vale ad annullare detta addebitabilità la circostanza che il marito si sia allontanato dalla casa coniugale per costituire un nuovo nucleo parafamiliare due mesi prima del deposito del ricorso per separazione, se detto allontanamento è conseguenza della irreversibilità della crisi coniugale determinata dalla provata pregressa infedeltà della moglie.

Le spese seguono la soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 778/2012
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Domanda di affidamento esclusivo - Rigetto

La domanda di affidamento esclusivo della prole ad uno dei genitori va rigettata se non vengono allegati fatti tali da integrare circostanze che giustificano l'esclusione dell'altro genitore dalla potestà, posto che, ai sensi del principio introdotto con la legge n. 54/2006, l'affido condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti la sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evidenza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione l'affidamento esclusivo.

Perché possa derogarsi alla regola dell'affido condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza).

L'interesse comune alla pronuncia di separazione e l'esito complessivo del giudizio sulle questioni economiche giustificano la compensazione delle spese processuali.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 790/2012

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Rigetto

Va rigettata la domanda di addebito della separazione al marito, i famigliari del quale abbiano "*sottoposto a ripetute umiliazioni*" la moglie richiedente, poiché le asserite condotte, da un lato, non risultano imputabili al marito (il quale non è in alcun modo responsabile, nemmeno sotto il profilo morale, dei comportamenti di soggetti terzi) e, dall'altro lato, non possono costituire la causa della crisi coniugale, in quanto eventualmente poste in essere da persone estranee alla coppia (sebbene legate da vincoli di parentela ed affinità).

Spese compensate a fronte dell'oggetto e dell'esito della causa.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 794/2012

Giudice Relatore: dottoressa Sara De Magistris

Domanda di affidamento esclusivo - Accoglimento

Domanda di addebito - Rigetto

Domanda restituzione somme - Inammissibilità

Domanda autorizzazione rilascio documento identità - Incompetenza

Viene disposto l'affidamento esclusivo ad un genitore qualora risulti provato (nella fattispecie dalla relazione dei competenti Servizi Sociali) che l'altro genitore manifesta "*la difficoltà al mantenimento di una stabile e continuativa attenzione educativa*" e si è sottratto costantemente all'obbligo di mantenimento stabilito con ordinanza presidenziale; ciò ancor più qualora sia emersa "*un'accesa conflittualità tra i genitori che rende difficilmente praticabile la condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale secondo lo schema dell'affido condiviso*".

Non può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione, qualora non risulti che il comportamento contrario ai doveri nascenti del matrimonio posto in essere dall'altro coniuge (nella fattispecie completo disinteresse nei confronti dei bisogni della famiglia e vizio del gioco a videopoker) è stato la causa effettiva determinante l'intollerabilità della convivenza. Detto principio, per adesione dichiarata del giudicante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*la pronuncia di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero sia che sussista un nesso causale tra i comportamenti addebitati come violazione dei doveri coniugali ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza*" (Cass. 22 settembre 2008, n. 23939; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840) prova da raggiungere "*in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi sia stata la causa dell'intollerabilità della convivenza, ovvero un effetto di questa*" (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 22 aprile 1989, n. 193).

La domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rimborso della metà delle somme pagate per la ristrutturazione della casa di proprietà dell'altro coniuge è inammissibile nel giudizio di separazione, attesa la specialità del rito.

E' di competenza del Giudice Tutelare e non del giudice della separazione l'istanza diretta ad ottenere il rilascio di documento di identità e/o altro documento valido per l'espatrio per i figli minori.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1046/2012

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito - Rigetto

Assegnazione casa coniugale - Usufrutto genitori coniuge non assegnatario - Irrilevanza

Vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione svolte dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro, se fondate su generiche, vaghe ed in gran parte irrilevanti reciproche accuse, quali, da un lato, l'uso di Viagra e l'eccessivo invio di sms, e, dall'altro lato, l'incuria nella gestione del ménage familiare o il rifiuto di intimità in una fase in cui, comunque, la crisi di coppia era già manifesta e conclamata.

Non rileva ai fini dell'esclusione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria dei figli minori ex art. 155^{quater} c.c., il fatto che i genitori del marito siano usufruttuari di detta casa ed abbiano necessità di entrarne in possesso, poiché si tratta di rilievi estranei al giudizio di separazione ed alla sussistenza delle condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, posto che gli usufruttuari, ferma l'assegnazione, potranno richiedere la disponibilità dell'immobile comprovando la sussistenza di specifiche condizioni, in ipotesi ex artt. 1809 e 1810 c.c.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1048/2012

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda di addebito - Rigetto

Assegnazione casa coniugale - assenza di figli - Rigetto

Assegno mantenimento coniuge - determinazione

Va rigettata la domanda di addebito della separazione qualora la violazione del dovere nascente dal matrimonio sia successivo al deposito del ricorso, poiché in tali ipotesi difetta in radice il nesso causale necessario per l'addebito: la decisione di separarsi e, quindi, l'intollerabilità della convivenza sono infatti anteriori alla scoperta del fatto che, a dire del richiedente, sarebbe stato causa della separazione. (Nella fattispecie scoperta da parte del marito che la moglie gli aveva tenuto nascosta la propria incapacità a procreare avvenuta solo in epoca successiva la deposito del ricorso per separazione).

Non costituiscono prova sufficiente ai fini dell'addebitabilità della separazione per condotta di maltrattamento, le sole denunce penali prodotte dalla parte, in quanto atti di parte.

Va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, in quanto l'art. 155^{quater} c.c. subordina il provvedimento di assegnazione alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (Cass. 6979/2007; 1491/2011; 9079/2011).

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole non hanno rilevanza, a prescindere dalla loro concludenza,

documenti che siano stati disconosciuti per difformità agli originali ex art. 2719 c.c., e per verità delle sottoscrizioni attribuite alla parte ex art. 214 c.p.c., sicché, in assenza di originali e di esperimento vittorioso del procedimento di verifica, restano inutilizzabili.

Integrale compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1248/2012

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Rigetto

Domanda assegnazione casa coniugale - Assenza di prole - Rigetto

L'insuccesso del marito negli affari non ha alcuna attinenza con gli obblighi nascenti dal matrimonio e tanto meno con l'*affectio coniugalis* e, pertanto, non può ritenersi causa di addebito della separazione.

Va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale in assenza di prole poiché per giurisprudenza consolidata (Cass. 24 luglio 2007 n. 16398, Cass 22 marzo 2007, n. 6979; Cass 26 gennaio 2006, n. 1345) *"in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155quater cod. civ., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, facendo riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante"*.

Integrale compensazione delle spese per effetto della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1252/2012

Presidente Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito - Infedeltà e condotte aggressive - Accoglimento

Domanda di risarcimento del danno biologico - Accoglimento

Domanda di risarcimento del danno morale - Inammissibilità

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta un'violazione particolarmente grave e determina, normalmente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e deve quindi ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 12 giugno 2006, n. 15392).

Deve ritenersi fornita la prova rigorosa di addebito della separazione al marito per condotte aggressive verso moglie e figli, con conseguente accoglimento della relativa domanda, qualora dette condotte risultino provate da un complesso di documenti quali referti medici, manoscritti redatti dai figli, un decreto del Tribunale per i Minorenni che prescrive al padre di astenersi dall'utilizzare qualunque condotta minacciosa o aggressiva nei confronti dei figli, una richiesta di rinvio a giudizio per maltrattamenti verso la moglie, oltreché da deposizioni testimoniali.

Provate le condotte aggressive del marito verso moglie e verso figli, deve essere accolta la domanda della moglie diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da

liquidarsi secondo le tabelle redatte al Tribunale di Milano e costantemente adottate da questo Tribunale, tenendo conto dei referti medici da cui risulta una invalidità temporanea; ciò al fine di pervenire, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute (anche temporaneo).

E' inammissibile la domanda di risarcimento del danno morale congiuntamente alla domanda di risarcimento del danno biologico, perché costituisce duplicazione risarcitoria; ciò in applicazione del principio chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 secondo cui *"il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici"*.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.2347/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione

Risarcimento danni derivanti dalla violazione doveri coniugali

Assegno mantenimento richiesto dal marito

Assegnazione casa coniugale

Il Tribunale, sulla scorta delle circostanze fattuali dedotte analiticamente dalla ricorrente e non validamente contestate da controparte, ha ritenuto addebitabile al marito resistente la separazione per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, tra cui l'ingiustificato abbandono della casa coniugale . Conseguentemente il giudicante rigettava la richiesta del marito di assegno di mantenimento, nonché la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di prole. Dichiarava, inoltre, il Tribunale l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare poiché tardivamente proposta , non essendo stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio come avrebbe dovuto in quanto domanda autonoma rispetto alla richiesta di addebito della separazione (cita la sentenza Cass. n. 11305/2007 e Cass. sez. un. del 4.12.2001). Inammissibilità dichiarabile d'ufficio dal giudice nonostante il consenso della controparte. Spese di lite parzialmente compensate nella misura del 50% della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2201/12

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Addebito della separazione e risarcimento del danno

Assegno di mantenimento

Tribunale accoglieva la domanda di separazione avanzata dalle parti e rigettava la richiesta di addebito della separazione a carico del marito, in ragione al fatto che la circostanza addotta dalla resistente (relazione extraconiugale intrattenuta dal marito) non risultava quale causa della intollerabilità della convivenza. Risultava, infatti, documentalmente che il ricorrente

aveva comunicato alla moglie l'impossibilità alla continuazione del rapporto coniugale per sopravvenuto venir meno dell'affetto coniugalis, mentre, per contro, la resistente non provava che la relazione del marito fosse già in atto al tempo della predetta comunicazione. Non reiterava per altro le domande istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Atteso il rigetto della domanda di addebito (anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali veniva rigettata). Il giudicante rigettava, altresì, la richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie stante la insussistenza di un apprezzabile disparità economica tra le parti (retribuzione di 1200,00 euro per il ricorrente onerato da 174,00 euro mensili per mutuo, da euro 500,00 per canone locatizio e da ulteriori oneri familiari per la nascita di un figlio; retribuzione di euro 900,00 dichiarati dalla moglie senza allegazione di eventuali oneri). Spese di causa compensate per 1/3, la frazione restante a carico della resistente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2198/12

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Addebito della separazione alla moglie

Affidamento esclusivo al padre

Il Tribunale, preliminarmente, atteso la nazionalità eritrea di entrambi i coniugi sposatisi civilmente in Bergamo, una volta verificato che la legge eritrea in materia non contempla l'istituto della separazione ma unicamente quello del divorzio, riteneva applicabile la legge italiana ed accoglieva la domanda di addebito della separazione alla resistente contumace che aveva abbandonato la casa coniugale e la figlia senza più dare notizia di sé, contravvenendo così ai doveri nascenti dal matrimonio e risultando altresì provato il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della separazione ed inoltre contravvenendo al dovere di accudimento e mantenimento della prole. Per tale secondo motivo, avvalorato dalle risultanze probatorie documentali e testimoniali, il Tribunale affidava in via esclusiva la figlia minore al padre con assegnazione della casa coniugale al medesimo in quanto convivente con la prole. Il giudicante riteneva altresì fondata la richiesta del ricorrente di porre a carico della resistente quale contributo per il mantenimento della figlia minore un assegno di euro 200,00 non essendo possibile valutare le possibilità economiche della resistente, oltre alla corresponsione del 50% delle spese non coperte da contributo periodico secondo protocollo. Spese di lite a carico della resistente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2192/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione a carico del marito

Affidamento esclusivo alla madre

Il Tribunale, attese le risultanze istruttorie, (ove i figli venivano sentiti come testimoni) da cui emergeva l'atteggiamento violento (verbale e fisico) del marito nei confronti della moglie, nonché il mancato contributo al mantenimento della famiglia da parte del marito medesimo, risultando comprovata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, accoglieva la domanda di addebitabilità della separazione nei confronti del marito. Atteso inoltre che risultava pacifico in causa che il

resistente contumace si era disinteressato completamente dei tre figli di cui una ancora minorenni, senza mai (dopo l'udienza presidenziale) esercitare la propria facoltà di visita e corrispondere il contributo al suo mantenimento, il Tribunale affidava la minore in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di tenerla con sé il sabato previo accordo con la madre. Il giudice, stabiliva, inoltre, atteso la disparità economica tra i coniugi e il diritto del coniuge economicamente più debole a tendere alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 (il marito guadagnava 2500,00 euro mensili), nonché euro 600,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli (l'una minore e l'altro maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative ai figli, purché documentate. Spese di lite a carico del convenuto soccombente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2042/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione a carico del marito

Assegno di mantenimento per la moglie

Il Tribunale, atteso che risultava provato in causa la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (nel caso di specie mancata assistenza durante la malattia della moglie, rifiuto di dividere il letto matrimoniale con la moglie e cacciata della moglie dalla casa coniugale) quale, l'assistenza morale e materiale del coniuge, addebitava la separazione al marito. Il giudice, inoltre, posto che il marito risultava pacificamente guadagnare euro 3000,00 mensili, mentre la moglie non aveva alcun reddito (come riconosciuto dal marito all'udienza presidenziale tuttavia rimasto contumace nel successivo giudizio) e non possedeva beni propri, e vi più era onerata dal canone di locazione dell'alloggio, poneva a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili (oltre rival. annuale). Spese di lite a carico del convenuto da rifondersi a favore dell'erario atteso l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 261/12

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Assegnazione casa coniugale

Assegno per i figli sospensione nel periodo festivo

Il Tribunale accoglieva le richieste del marito ricorrente (contumacia della moglie resistente) limitatamente alla dichiarazione dell'intervenuta separazione, all'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, con le modalità di frequentazione con il padre come richiesto e alla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia minore in euro 400,00 mensili, oltre alle spese non coperte da assegno periodico come da protocollo del Tribunale di Bergamo, rigettando invece la richiesta del ricorrente di sospendere il pagamento del contributo mensile per la figlia nel periodo in cui quest'ultima trascorrevva le vacanze estive presso il padre: le spese di mantenimento dei figli, che il coniuge con cui convivono deve sopportare con incidenza prevalente (i.e. le spese generali di alloggio e organizzazione domestica), persistono senza soluzione di continuità, sicché il pagamento

dell'assegno non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivono presso l'altro genitore . Il Tribunale rigettava, altresì, la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale, sulla scorta del fatto che la moglie si era da tempo trasferita a vivere altrove, attesa la carenza del presupposto della stabile convivenza del ricorrente stesso con la prole. Spese di causa anticipate dal ricorrente non ripetibili.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 260/12

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Assegno di mantenimento per i figli - quantificazione

Il Tribunale, accoglieva in parte le richieste avanzate dalla ricorrente (il marito resistente contumace e non comparso all'udienza presidenziale) ed affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (con facoltà di visita per il padre come dalle modalità indicate in ricorso) assegnava la casa coniugale condotta in locazione alla madre stessa, stabiliva quale contributo per il mantenimento dei due figli (l'una minore e l'altro maggiorenne non economicamente indipendente) la somma di 250,00 euro per ciascun figlio, oltre alle spese non coperte dall'assegno periodico come da protocollo del Tribunale di Bergamo disattendendo, così , in parte, la richiesta della ricorrente che aveva richiesto un contributo di euro 300,00 per ciascun figlio. La quantificazione dell'assegno operata dal Tribunale veniva effettuata sulla scorta dei dati rilevati dalla dichiarazione dei redditi del convenuto acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate (dati che confermavano la quantificazione del suddetto assegno già stabilita in sede presidenziale). Per quanto concerne l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore, attesa la mancata partecipazione al giudizio da parte del padre, essa non poteva essere rilasciata. Spese di causa anticipate dalla ricorrente irripetibili.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 258/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione

Assegno mantenimento figlio maggiorenne

Il Tribunale, rigettava la richiesta della ricorrente di addebitabilità al marito della separazione, rilevando che la crisi coniugale non era insorta a causa dell'atteggiamento violento e offensivo del marito (teste la figlia maggiorenne e interrogatorio formale della ricorrente)ma « in concomitanza e per effetto dell'insorgere dei disturbi dai quali la ricorrente era affetta (disturbi del comportamento alimentare ammessi e documentati dalla doc. dimessa dalla ricorrente)e che avevano determinato un comportamento incompatibile con il permanere dell'affectio coniugalis e la conseguente conflittualità con il marito che si è successivamente esplicata in offese reciproche e in un caso anche in una condotta violenta da parte del resistente». In buona sostanza l'atteggiamento del marito non è stato ritenuto dal Tribunale causa della separazione. Nessun provvedimento sull'affidamento delle figlie in quanto maggiorenni. Inoltre non essendo stato provato in causa se e quanto entrambi i coniugi vantassero quale reddito, nessuna disparità di reddito veniva riconosciuta e, quindi, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente veniva rigettata, atteso anche la giovane età della stessa e le potenzialità attribuite alla medesima per procurarsi un'occupazione. Il Tribunale stabiliva quale assegno di mantenimento per la figlia

maggiorenne ma non economicamente indipendente e convivente con la madre, la somma di euro 600,00, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche (come richiesto dalle parti). Il giudicante rigettava, inoltre, il contributo al mantenimento per l'altra figlia maggiorenne e convivente con la madre al momento disoccupata, poiché la condizione di disoccupazione sopravveniva successivamente all'instaurazione del giudizio, allorquando la figlia medesima risultava economicamente autonoma ed occupata; la precedente occupazione dimostrava il raggiungimento di una adeguata capacità e determinava, ad avviso del Tribunale, la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, obbligo che non poteva risorgere quando i presupposti erano già venuti meno (citata Cass.n.12477/2004). La casa coniugale veniva assegnata alla moglie. Il giudicante dichiarava, inoltre, inammissibile per incompatibilità col rito la domanda della ricorrente al pagamento della rata di mutuo da porre a carico del marito. Spese di lite integralmente compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 257/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione

Decisione sullo status e prosecuzione dell'istruzione della causa

Il Tribunale rigetta la domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie resistente in quanto le circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno della propria domanda risultano indirizzate a porre l'accento sull'incapacità della moglie ad accudire il figlio senza alcun cenno ai rapporti tra i coniugi, alle cause della crisi coniugale ed al menage tra i coniugi stessi: Il tribunale , pertanto, pronuncia la separazione personale dei coniugi, rigetta la domanda di addebito della separazione e provvede con separata ordinanza all'ulteriore istruzione della causa.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 256/12

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Addebito della separazione

Affidamento esclusivo alla madre

Il Tribunale rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente per carenza di prova in ordine agli elementi che hanno causato gli insanabili contrasti tra i coniugi. Sostiene, infatti, il Tribunale che gli episodi adottati e provati dalla ricorrente si riferiscono al momento della separazione di fatto tra i coniugi e alla fase successiva (quella in corso di giudizio) ma riguardo ai contrasti insorti e allegati da entrambi i coniugi e riferibili alla fase precedente la separazione di fatto (ovvero quella relativo alla vita matrimoniale della coppia convivente) nulla era stato provato. Il Tribunale, inoltre, sulla scorta delle risultanze istruttorie e della CTU espletata, che ha rilevato la totale inadeguatezza del padre ad assumersi le responsabilità genitoriali, l'abuso di alcool e farmaci a cui il padre è risultato dedito ed i conseguenti comportamenti violenti ripetutamente assunti dal medesimo, si determinava ad accogliere la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Il Tribunale stabiliva, inoltre, quale contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del padre l'assegno di euro 350,00 (il padre ha uno stipendio di euro 1200,00 e la madre di euro

1000,00), oltre al pagamento del 50% delle spese non coperte da assegno periodico come da protocollo del Tribunale di Bergamo. Spese di lite integralmente compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 253/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito della separazione

Affidamento esclusivo alla madre senza facoltà di visita per il padre

Il Tribunale rigettava la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, posto che la medesima all'udienza di ammissione delle prove chiedeva la fissazione dell'udienza di pc, così implicitamente rinunciando alle formulate istanze istruttorie al fine di comprovare i fatti, contestati dal resistente sui quali si fondava la domanda di addebito. Non riteneva rilevante, infatti, ai fini della prova sull'addebito la circostanza che nelle more del processo fosse intervenuta sentenza penale di condanna del resistente ad anni 15 di reclusione per l'omicidio del suocero (poiché i fatti posti a fondamento di detta condanna erano avvenuti successivamente alla crisi coniugale ed al deposito del ricorso). Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, atteso che i fatti di cui alla sentenza penale (che avevano coinvolto sia minori che la loro madre) rendevano evidente e palese la contrarietà all'interesse della prole all'affidamento condiviso e di ogni forma di contatto tra i figli ed il resistente (il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva dichiarato il padre decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale). Il giudicante poneva, altresì, a carico del padre il contributo per il mantenimento dei due figli (l'assegno veniva determinato in euro 200,00 per ciascun figlio, in considerazione dello stato di disoccupazione del padre, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche). La casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente convivente con i figli minori. Spese di lite compensate.

DIVORZI 2012

Divorzio

Sentenza n. 2532/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Assegno divorzile - Rigetto

Nel ricorso per separazione consensuale, l'odierna resistente aveva dichiarato (al pari del coniuge) di essere economicamente autosufficiente.

La resistente non ha dedotto alcuna circostanza idonea a comprovare una condizione economica differente rispetto a quella esistente all'epoca della separazione.

Né sono noti i redditi dei coniugi all'epoca della separazione, cosicché non è possibile valutare il dedotto peggioramento delle condizioni economiche della resistente.

La resistente, infine, non ha in alcun modo giustificato la propria scelta di abitare in un immobile condotto in locazione, pur essendo proprietaria esclusiva dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale ed alla stessa assegnato in sede di separazione consensuale (né ha riferito di eventuali alienazioni di detto bene).

In ragione di quanto sopra esposto il Tribunale rigetta la domanda della resistente relativa all'assegno divorzile tenuto altresì conto del fatto che la resistente convive attualmente, more uxorio, con altro uomo.

La convivenza attualmente intrattenuta dalla resistente è connotata dal carattere di stabilità inequivocabilmente attestato dalla nascita di quattro figli.

La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza della resistente.

Divorzio

Sentenza n. 1714/12

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Legge applicabile

“Stante la previsione di cui all'art. 31, I comma, L. n. 218/95, la legge applicabile nella specie risulta essere quella dello Stato dell'Argentina.

Dalla lettura delle disposizioni della legge argentina n. 23515 in tema di diritto di famiglia, siccome tradotta in lingua italiana e prodotta agli atti dalle parti, emerge che la declaratoria dello scioglimento del matrimonio per le ragioni esposte dalle parti, ossia il deterioramento del rapporto di coniugio ed il decorso di anni tre dalla omologazione della separazione consensuale in assenza della ripresa della convivenza, risulta riscontrabile in seno alla normativa dello Stato argentino.

Infatti, il decorso di anni tre dalla pronunzia della sentenza di separazione personale in assenza della ripresa della convivenza per un periodo di anni due costituisce causa di “divorzio vincolare” ai sensi del combinato disposto dagli artt. 204, 213, 216 e 238 della legge citata”.

Spese di lite compensate tra le parti.

Divorzio

Sentenza n. 2033/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio - Rigetto

La consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla resistente non può essere ammessa in quanto meramente esplorativa, essendo finalizzata a “valutare le condizioni di vita effettive e potenziali” del ricorrente, in ordine alle quali nulla è stato dedotto dalla resistente.

La consulenza tecnica d'ufficio “non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che debbano essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica” (ex multis, Cass. 26 ottobre 1995, n. 11133).

In considerazione del contenuto e dei motivi della decisione viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.

Divorzio
Sentenza n. 1109/12
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Mantenimento figlio maggiorenne

Il padre, ricorrente, è ufficiale dell'Esercito e percepisce un reddito netto annuo di € 45.000,00 come risulta dalle ultime dichiarazioni prodotte, è comproprietario con la moglie della casa coniugale nonché di altri due appartamenti di cui uno nella sua disponibilità e l'altro concesso in locazione con canone di circa € 500,00 al mese di fatto percepito dalla convenuta. A suo carico sussistono un onere mensile di € 200/300 per la locazione di un immobile ad uso abitativo vicino alla sede di lavoro e il mutuo con rata variabile di circa € 300,00 al mese e un finanziamento con rata pari ad € 386,92 entrambi relativi agli immobili cointestati (ma il finanziamento risulta all'epoca della sentenza estinto), oltre infine a una rata mensile pari ad € 178,78 per un finanziamento personale. La madre, convenuta, lavora come insegnante e percepisce un reddito netto di circa € 24.000,00 annui. Viene stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente dell'importo di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Viene escluso l'assegno divorzile in favore della convenuta poiché la disparità reddituale non è tale da giustificare la previsione di un assegno a fronte della contitolarità dei beni immobili, del canone di locazione percepito in via esclusiva dalla convenuta, degli oneri a carico del ricorrente e del beneficio a favore della convenuta derivante dall'uso gratuito della casa coniugale. Spese di lite compensate.

Divorzio
Sentenza n. 1115/12
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Mantenimento del figlio maggiorenne

Il padre, ricorrente, dipendente, percepisce circa € 33.000,00 netti all'anno. La madre, convenuta, dipendente, percepisce circa € 16.000,00 netti all'anno. Hanno due figli, uno minorenni e l'altro maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Il padre viene tenuto a versare per il mantenimento di entrambi i figli l'importo mensile di € 700,00 (350 per ogni figlio). L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età ma perdura fino a che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da un comportamento inerte del figlio o da un ingiustificato rifiuto del medesimo. L'accertamento in merito a quanto sopra va svolto ispirandosi a criteri di relatività, "in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. 19589/2011; 15756/2006; 8221/2006)". Spese di lite compensate.

Divorzio

Sentenza n. 1121/12

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Mantenimento figlie maggiorenni e moglie

Il padre, ricorrente, è lavoratore in proprio e percepisce un reddito annuo netto di circa € 29634,00. La madre, convenuta, percepisce come commessa circa € 880,00 mensili. Le figlie, entrambe maggiorenni, sono studentesse universitarie con profitto e non sono economicamente indipendenti. Il Tribunale decide di confermare in toto le condizioni della separazione disponendo a carico del padre il versamento di un assegno di € 800,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 400,00 mensili per il mantenimento della moglie. Anche la casa coniugale resta assegnata alla moglie nell'interesse delle figlie. Specifica il Tribunale che le situazioni reddituali di entrambi i coniugi non sono variate rispetto all'ultima pronuncia giudiziale di talchè non sussiste alcun valido motivo per modificare le condizioni in sede di divorzio. Spese di lite compensate.

Annullamento matrimonio

Sentenza n. 1166/12

Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris

Annullamento del matrimonio per incapacità di intendere e di volere

Valutate le risultanze istruttorie, tra cui anche la disposta CTU, il Tribunale ha ritenuto accertato che nel caso di specie l'attrice versasse effettivamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere quando contrasse matrimonio con il convenuto. Il matrimonio viene annullato, le spese di lite affrontate dall'attrice non ripetibili nei confronti del marito rimasto contumace e la spese di CTU poste a carico definitivamente dell'attrice.

Divorzio

Sentenza n. 1192/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Affido esclusivo

Il padre, convenuto, è contumace. Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre in considerazione del comportamento del padre inadempiente ai doveri di mantenimento. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587) *"la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 Cod. Civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente"*. Spese di lite compensate.

Divorzio
Sentenza n. 1193/12
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Affido esclusivo

Il padre, convenuto, risulta contumace. Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre in considerazione del disinteresse dimostrato dal padre con il proprio comportamento processuale. Vengono confermate le condizioni già stabilite in sede di separazione laddove già il Tribunale aveva statuito in ordine all'affidamento esclusivo. Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari ad € 360,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate.

Divorzio
Sentenza n. 900/12
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Assegno divorzile: rigettato
Mantenimento figlio maggiorenne

Assegno divorzile negato alla moglie ricorrente poiché, se si tiene conto del contributo posto a carico del marito per mantenere il figlio maggiorenne ma non autonomo di € 350,00, e dell'assegnazione della casa coniugale di cui beneficia la moglie, è da escludere un significativo squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi (ultimo reddito della moglie €11.700,00 al netto delle ritenute, pensione mensile del marito € 1.472,78).

Divorzio
Sentenza n. 442/12
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Il resistente in conclusionale rinuncia a tutte le domande precedentemente formulate, fatta eccezione per quella relativa alla cessazione degli effetti civili del divorzio, e viene perciò pronunciata una soccombenza parziale nella misura di 1/3 a suo carico.

Divorzio
Sentenza n. 441/12
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di affido esclusivo: accolta
Mantenimento figli

La resistente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori, stante la lontananza del padre ed il rifiuto dei figli ad incontrarlo. Il contegno processuale del padre, che attribuendo alla moglie l'ostruzionismo che portava i figli a rifiutarlo, aveva invano ripromesso di seguire un percorso di mediazione familiare, non ha deposto per un effettivo interesse di questo a riconquistare, anche attraverso il superamento dei contrasti con la moglie, uno spazio di dialogo con i figli. L'affido esclusivo è stato pronunciato anche in considerazione dell'età dei figli e della distanza dal luogo di residenza del padre. Spese legali compensate.

Divorzio
Sentenza n. 895/12
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Domanda di assegno divorzile - Rigetto
Mantenimento figli maggiorenni
Domanda di risarcimento dei danni-inammissibilità

Quanto alle richieste delle parti in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il Tribunale rileva che in corso di causa non è emerso alcuno squilibrio reddituale o patrimoniale tra i coniugi.

Da un lato, infatti, il ricorrente (dalla cui dichiarazione dei redditi si evince un reddito sostanzialmente insignificante di circa € 3000 annui) ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di guadagnare circa € 1000 al mese, mentre la resistente, che presta attività lavorativa (e volontariamente ha richiesto ed ottenuto di passare dal *full time* al *part time*), è stata in grado di acquistare un immobile del valore di € 160.000 godendo delle risorse necessarie per affrontare il relativo mutuo.

Non essendo stati forniti dalle parti elementi in ordine a ulteriori e significative fonti di reddito, deve pertanto concludersi che i coniugi siano entrambi economicamente indipendenti senza che possa essere ravvisato un sensibile squilibrio tra le rispettive posizioni.

La resistente, dopo aver ribadito la carenza di prova in ordine all'autonomia dei figli divenuti maggiorenni, ha affermato che "di anni lavora presso la dittas.r.l. di come apprendista operaio da circa un anno e mezzo e percepisce uno stipendio di € 1.100,00 e di anni 21 lavora come operaio da circa due anni presso la societàs.r.l. di e percepisce uno stipendio di € 900,00".

Ciò è evidentemente idoneo a dimostrare la acquisita autonomia in capo ad entrambi i figli, e ciò indipendentemente dalla C.I.G. intervenuta in capo a ovvero dalle eventuali diverse aspirazioni di entrambi i figli, elementi che non sono in grado di far venire meno la circostanza oggettiva dell'acquisita autonomia degli stessi tramite l'ottenimento di un lavoro dotato di stabilità.

La moglie resistente formula domanda di risarcimento per i danni causati dal marito che è venuto meno al suo diritto-dovere di visitare i figli e prenderli con sé; domanda ritenuta inammissibile e perciò rigettata poiché non connessa al rito speciale del divorzio. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente.

Divorzio
Sentenza n. 671/12
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Affido esclusivo: accolto
Mantenimento figlio

Cittadini Rumeni, applicazione della legge Rumena che prevede che il matrimonio possa essere sciolto direttamente tramite divorzio qualora sussistano fondati motivi a causa dei quali la relazione fra i coniugi è gravemente danneggiata. Nella fattispecie la moglie ha dimostrato episodi di ubriachezza e di abbandono del tetto coniugale per periodi significativi. Il disinteresse del padre ha giustificato la affido esclusivo del minore alla madre. Spese compensate.

Divorzio**Sentenza n. 1195/12****Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni****Criteri di determinazione dell'assegno di divorzio**

Non vi è sproporzione di condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi nel caso in cui la moglie percepisca una retribuzione netta mensile pari ad Euro 600,00, mentre il marito un emolumento di Euro 1.800,00 mensili; rilevano, infatti ed ulteriormente, la compressione del diritto dominicale in conseguenza della assegnazione della casa coniugale, l'entità del canone di locazione a carico del coniuge che ha rilasciato l'abitazione familiare, nonché il fatto che quest'ultimo sostenga di fatto, in via esclusiva, il pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile cointestato.

Attesa la natura della lite e le decisioni adottate, le spese di lite vanno compensate.

Divorzio**Sentenza n. 1198/12****Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni****Presupposti - Criteri di determinazione dell'assegno di divorzio**

L'interruzione della separazione tra i coniugi non è rilevabile d'ufficio, di modo che non occorre, al riguardo, alcuna specifica allegazione.

Nella valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi non rileva la partecipazione societaria in capo al coniuge nell'ipotesi in cui gli utili siano stati accantonati a riserva straordinaria.

Attesa la natura della lite e le decisioni adottate, le spese di lite vanno compensate.

Divorzio**Sentenza n. 1322/12****Giudice Relatore: Dott.ssa Sara De Magistris****Presupposti della pronuncia - Affidamento esclusivo del figlio minore - Criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole e dell'assegno di divorzio**

Va rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dal coniuge, ancorchè questi abbia allegato il sopravvenuto stato di disoccupazione: se tale circostanza è idonea a superare la dichiarazione di autosufficienza economica che si scambiarono reciprocamente i coniugi nel ricorso per separazione consensuale ed a fondare in astratto il diritto ad un assegno divorzile, l'omessa indicazione degli elementi atti a consentire la ricostruzione, anche in via presuntiva, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e l'omessa indicazione della consistenza del patrimonio e del reddito in capo al coniuge, sia in costanza di matrimonio sia all'epoca della domanda, precludono ogni possibile quantificazione.

Tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza sulla domanda di assegno divorzile, va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite anticipate dalla parte ricorrente.

Divorzio

Sentenza 1325/12

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Presupposti della pronunzia - Assegnazione della casa coniugale: acquiescenza alla sentenza di separazione che aveva rigettato la domanda - Criteri di determinazione dell'assegno di divorzio - Assegno di mantenimento per la prole

L'interruzione della separazione tra i coniugi non è rilevabile d'ufficio.

Nell'ipotesi di acquiescenza alla sentenza di separazione resa inter partes e che abbia rigettato la contrapposta pretesa di assegnazione della casa coniugale, va respinta la domanda di assegnazione proposta in sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale acquiescenza dà atto per fatti concludenti della insussistenza dei presupposti della domanda, essendo altresì rilevante sottolineare che l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico (nel caso di specie, la convivenza tra i genitori ed i figli era cessata da oltre dodici anni, allorchè si sono separate le strade non solo dei coniugi, ma anche dei loro figli, uno convivente con la madre e l'altro affetto da elevato deficit visivo con il padre).

Nel determinare l'entità dell'assegno di divorzio, la mancata allegazione di circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, consente di decidere sulla base di quanto accertato all'epoca della separazione stessa (avendo in quella sede il Tribunale già valutato il tenore di vita anteriore al fallimento dell'unione).

Non va disposto alcun assegno di mantenimento nell'interesse del figlio che, pur non avendo raggiunto l'indipendenza economica, sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti, senza però averne tratto profitto per sua colpa o discutibile scelta.

Spese di lite compensate.

Divorzio

Sentenza n. 185/2012

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda affidamento esclusivo - Accoglimento

Viene accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre ricorrente la quale abbia dedotto che, dopo la separazione, il marito si è disinteressato del figlio, non versando alcunché e non coltivando alcun rapporto con il figlio minore. Infatti, *“la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente”* (Cass. 17.12.2009 n. 26587).

Spese integralmente compensate.

Divorzio**Sentenza n. 192/2012****Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito****Recepimento conclusione congiunta su affidamento esclusivo - Ammissibilità**

Nulla osta al recepimento delle condizioni concordate tra i coniugi in riferimento all'affidamento esclusivo della prole, in quanto rispondenti all'interesse della prole stessa. In particolare, nella fattispecie, l'affido esclusivo della figlia minore e l'esclusione delle visite tra la stessa e il padre sono giustificate dalla netta opposizione manifestata dalla minore nel corso delle precedenti visite protette di fatto sospese e ribadita anche nel corso dell'audizione effettuata dal Giudice istruttore. La stessa specialista presente all'audizione, la quale aveva già espletato c.t.u. nel corso del procedimento di separazione, ha concluso che, alla luce delle dichiarazioni della minore, allo stato non è consigliabile l'imposizione di incontri protetti.

Spese integralmente compensate.

Divorzio**Sentenza n. 424/2012****Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni****Mantenimento figli minori - Obbligo - Sussistenza**

Lo stato di disoccupazione di uno dei genitori non lo esime automaticamente e definitivamente dall'obbligo di mantenimento ex art. 148 c.c., non dovendosi, peraltro, valutare la disoccupazione con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore. Infatti, a fronte di una esperienza professionale acquisita e maturata nel corso degli anni, la potenzialità reddituale, per quanto possa diminuire a seguito dello stato di disoccupazione, non può certo dirsi del tutto cessata, in ragione della possibilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro in forza della professionalità specifica.

Alla luce di tali principi e in mancanza di prove che dimostrino come il resistente non si sia seriamente attivato per ricercare un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, la richiesta di diminuzione dell'assegno di contributo per i figli non potrà essere accolta.

Spese di lite interamente compensate.

Divorzio**Sentenza n. 430/2012****Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta****Eccezione intervenuta riconciliazione - Tardività e infondatezza**

a) Qualora la resistente, eccependo l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, si sia costituita tardivamente in giudizio dopo la scadenza dei termini per proporre eccezioni non

rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali ed istanze istruttorie, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione dalla stessa formulata deve ritenersi tardiva; in particolare, è tardiva l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione che, per espressa previsione normativa (art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n. 898), non è rilevabile d'ufficio *“non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione”* (Cass. 19.11.2010 n. 23510).

b) E' infondata l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione che abbia quale presupposto l'avvenuto pagamento da parte dell'altro coniuge del canone di locazione della casa dove l'istante risiedeva nonché la circostanza che l'altro coniuge abbia partecipato quale padrino al battesimo del nipote della richiedente; ciò poiché la riconciliazione *“si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzavano il vincolo matrimoniale e quindi sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi, cioè, in altri termini, la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale”* (Cass. 6.10.2005, n. 19497, 7.7.2004 n. 12427)... oltre che *“dei rapporti sessuali, che, alla stregua della giurisprudenza testè citata, ed ancor prima della stessa nozione di matrimonio universalmente condivisa, devono considerarsi elemento essenziale del consortium omnis vitae ed indice inequivocabile dell'affectio coniugalis”*.

Spese integralmente compensate.

Divorzio

Sentenza n. 432/2012

Presidente Relatore: dott. Marino Marongiu

**Pronuncia parziale sullo status - Assenza istanze istruttorie in sede di conclusioni -
Sentenza definitiva - Ammissibilità**

Il Giudice non è tenuto ad emettere sentenza parziale di divorzio, ma può pronunciare sentenza definitiva senza con ciò violare l'art. 183 c.p.c., qualora l'istanza di emissione di sentenza parziale sia stata formulata dalla sola parte resistente, la quale si sia limitata, per l'appunto, a detta richiesta sullo *“status”*, riservando al prosieguo le deduzioni istruttorie sugli aspetti economici e, pertanto, non abbia formulato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria sulle questioni che avrebbero meritato un successivo approfondimento, a fronte dell'istanza della parte ricorrente, la quale, invece, abbia richiesto al Tribunale pronuncia su tutti gli aspetti, rinunciando così alle istanze istruttorie formulate in prima udienza per la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., istanza peraltro già disattesa dal GI.

Spese compensate.

(Statuizione confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 986/2012 a seguito di appello del resistente in primo grado, il quale lamenta la mancata concessione del termine ex art. 183, VI comma, c.p.c; la Corte di merito ribadisce che in assenza di deduzioni istruttorie, nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, ove è stata fatta una semplice *“riserva”*, il Tribunale ha correttamente statuito su tutte le domande).

Divorzio

Sentenza n. 433/2012

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domanda affidamento esclusivo - Accoglimento

Mantenimento figli minori - Trattamento minimo - Ammissibilità

In ordine all'affidamento, a norma dell'art. 155 c.c. novellato, non sembra esservi ragione per modificare l'affido esclusivo della madre, così come consensualmente convenuto dai coniugi in sede di separazione, avendo lo stesso padre dato atto di non provvedere minimamente al suo mantenimento e di essere pressoché quotidianamente ospite di una comunità, tanto che deve uscire in permesso per potersi incontrare con il figlio. Risulta dunque il permanere di una situazione di disagio che sconsiglia di modificare l'assetto già collaudato evidentemente di equilibrio.

Il mantenimento non può che essere limitato, secondo quanto acquisito agli atti nonché tenendo conto della contumacia della moglie, al trattamento minimo secondo la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale.

Spese integralmente compensate.

Divorzio

Sentenza n. 440/2012

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Matrimonio e conduzioni vita matrimoniale in Marocco - applicabilità legge marocchina

Qualora i coniugi di diversa nazionalità, l'una italiana e l'altro marocchina, dopo aver celebrato il loro matrimonio in Marocco, abbiano condotto la loro vita matrimoniale in quello Stato (anche se solamente per tre giorni perché la moglie è ripartita per l'Italia senza essere mai stata raggiunta dal marito nonostante gli accordi in tal senso) la legge applicabile è quella marocchina ai sensi della previsione di cui all'art. 31, I comma, legge n. 18/1995 secondo cui la diversa nazionalità dei coniugi determina l'operatività del criterio sussidiario della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (o lo era da ultimo, se cessata).

Divorzio

Sentenza n. 1713/12

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Affidamento esclusivo

Assegno di mantenimento per la prole

Audizione delle minori

Il Tribunale rigettava la domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre ricorrente, come richiesto da quest'ultima (a cui il resistente si era opposto), ritenendo che la resistente non avesse dimostrato l'inadeguatezza del padre ad assumersi le responsabilità genitoriali derivanti dall'affido condiviso (le minori, sentite nella fase presidenziale, avevano tuttavia manifestato disagio nei confronti del padre). Il Tribunale affidava in via condivisa le minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui veniva assegnata la casa coniugale. Stabiliva altresì il Tribunale quale contributo al mantenimento delle minori euro 500,00 per entrambe, a carico del padre, oltre al 50% delle spese non coperte da detto contributo come da protocollo del Tribunale di Bergamo: moglie proprietaria di immobile diverso dall'abitazione coniugale in comproprietà con il marito oltre ad uno stipendio di euro 1850,00 e marito con stipendio di euro 1600,00 e comproprietario della casa coniugale. Il Tribunale riteneva altresì inammissibili perché tardive le domande della ricorrente formulate in sede di precisazione delle conclusioni (richiesta di pagamento IMU e assegni familiari). Spese di lite integralmente compensate.

Divorzio

Sentenza n. 1661/12

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Richiesta reciproca di assegno divorzile

Assegno di mantenimento per la prole a carico della madre

Il Tribunale rigettava la domanda di assegno divorzile richiesta dalla moglie resistente in quanto la medesima non risultava aver provato in causa i presunti redditi non dichiarati dal marito, attualmente percipiente uno stipendio di euro 500,00, giudicato compatibile con le obbligazioni economiche assunte in fase di separazione in quanto le provvidenze economiche risultavano dimesse dalla madre dell'obbligato, sottoscrittrice a garanzie delle obbligazioni stesse. Inoltre il Tribunale non ammetteva la richiesta indagine tributaria in quanta formulata in modo generico e pertanto ritenuta meramente esplorativa. Il giudicante dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dal marito ricorrente, in quanto formulata senza giustificazione solo in sede di p.c. Stabiliva, quindi, il Tribunale che la madre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente e convivente con il padre corrispondesse a quest'ultimo 1/3 delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Il Tribunale riteneva che detto contributo fosse adeguato alle risorse economiche della resistente (percipiente uno stipendio di euro 1200,00 mensili, onerata di un canone di alloggio di euro 650,00).

Spese processuali integralmente compensate.

Divorzio

Sentenza n.1658/12

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Assegno divorzile - quantificazione

La ricorrente chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento a suo tempo stabilito in sede di separazione nella misura di euro 3.500,00 mensili, nella diversa misura di euro 15.000,00 atteso la capacità economica del resistente e l'asserito fondamentale apporto della moglie al successo imprenditoriale del marito, comportante cospicui guadagni ed un elevatissimo tenore di vita. Il Tribunale rigettava la richiesta della ricorrente a cui si opponeva parte resistente, in quanto, nessun fatto nuovo veniva dedotto dalla ricorrente alcun fatto nuovo che avesse a modificare la situazione economica analiticamente accertata nel giudizio di separazione. Sostiene, infatti, il Tribunale che la ricorrente "non ha impugnato la sentenza di separazione e ripropone l'esatta prospettazione ed articola le medesime istanze istruttorie già avanzate in sede di separazione ed oggetto di approfondita valutazione ed esame sulla capacità reddituale di entrambi i coniugi". Pertanto sulla scorta di una mancata formulazione di circostanze nuove da porsi a giustificazione dell'incremento dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in separazione, il Tribunale rigettava le istanze istruttorie testimoniali (ritenendole già espletate in separazione) e riteneva inammissibile la richiesta CTU in quanto meramente esplorativa e non costituente mezzo istruttorio atto a sopperire ad una carenza probatoria. L'assegno divorzile veniva quindi stabilito nella misura di 3.500,00 euro mensili a carico del ricorrente come dallo stesso richiesto. Spese di lite a carico della ricorrente nella misura di euro 7.000,00 (di cui 800,00 per spese e 6.200,00 per compenso).

Divorzio
Sentenza n.1592/12
Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalschi
Divorzio per mancata consumazione del matrimonio
Addebito del divorzio
Richiesta risarcimento danni
Assegno divorzile a carico della moglie

Il Tribunale accoglie la domanda di divorzio della ricorrente per mancata consumazione del matrimonio, per altro ammessa dal ricorrente, sulla scorta di perizia medica depositata dalla ricorrente medesima con la quale veniva accertata la condizione di «*intacta virgo*» della ricorrente, confermata in istruttoria dal medico periziante sentito come testimone. Inammissibile veniva ritenuta dal Tribunale la richiesta di addebito del divorzio a carico del marito, sosteneva infatti il Tribunale che l'addebito debba ritenersi quale istituto riconducibile alla separazione e alla sua disciplina giuridica e difficilmente esteso alla diversa fattispecie del divorzio, la cui sussistenza prescinde dalle arti, viepiù la specifica natura del divorzio in esame,, ribadiva il Tribunale, pronunciato per mancata consumazione, non modifica tale conclusione poiché la sintetica e richiamata disciplina giuridica di riferimento si limita ad indicare la ragione del divorzio, nella mancata consumazione, senza alcun riferimento a eventuali responsabilità dell'uno o dell'altro dei coniugi. Il Tribunale riteneva, inoltre inammissibili tutte le domande di ordine patrimoniale relative agli effetti patrimoniali del divorzio sui beni comuni, poiché incompatibili con il rito.

Riteneva, altresì, infondata la richiesta del resistente di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00 non essendo provata la sperequazione reddituale del coniuge richiedente che ne giustificerebbe la statuizione. Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda risarcitoria della moglie di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non conseguente alla violazione del diritto fondamentale della persona alla sessualità, in quanto del tutto incompatibile e contraddittori con il decorso della vita matrimoniale e con la circostanza che la separazione era stata chiesta da entrambi per non precisati problemi di coppia senza che emergessero argomentate pretese risarcitorie. Pertanto, sosteneva il Tribunale non risultava che lo svolgimento del rapporto matrimoniale e poi la sua conclusione avesse dato origine a vicende od accadimenti che legittimassero o giustificassero la domanda risarcitoria della ricorrente. Quindi, riteneva il Tribunale che dovesse pronunciarsi unicamente sullo status, con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spese di lite integralmente compensate.

Divorzio
Sentenza n.1589/12
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris.
Assegno divorzile a favore della moglie

Il tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile formulata dalla moglie resistente non risultando accertati nel caso di specie i presupposti previsti all'uopo dall'art.5, VI comma, l.div..

Riteneva, infatti, del tutto irrilevante la circostanza addotta dalla resistente in ordine all'addebitabilità della separazione a carico del marito per avere egli intrattenuto già in epoca anteriore alla separazione una relazione extraconiugale con l'attuale compagna. Infatti, riteneva il Tribunale che nel giudizio di divorzio e nelle determinazioni economiche relative ai rapporti tra i coniugi l'addebito della separazione (tema tipico ed esclusivo della separazione)

rileva soltanto in termini di "ragioni della decisione", «vale a dire soltanto laddove sia stato oggetto di apposito accertamento ed espressa statuizione nel giudizio di separazione, in ragione dell'accessorietà dell'eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente a tale giudizio». Nel caso in esame le parti erano addivenute ad una separazione consensuale, facendo ricadere su entrambi i coniugi la responsabilità del fallimento dell'unione, con conseguente irrilevanza in sede di divorzio delle condotte tenute dai coniugi in costanza di matrimonio e della loro efficacia causale rispetto alla fine del matrimonio. Per tale motivo il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti le prove orali richieste sul punto. Vieppiù, il Tribunale, rigettava la domanda di assegno divorzile sulla scorta che la resistente non aveva dato prova della sussistenza di una sperequazione economica tra i coniugi che impedisse alla ricorrente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o di non essere in grado di procurarsi redditi adeguati a tale scopo. Risultava, infatti, agli atti di causa che la comparazione per dati omogenei dei redditi di entrambi i coniugi evidenziava una differenza a favore del marito del tutto irrilevante, inoltre quest'ultimo risultava onerato della quota di canone di locazione per l'alloggio, di una quota di mutuo per la costruzione di una casa, del mantenimento di un figlio con esso convivente. Per contro la resistente non dava prova di alcun onere per l'alloggio e neppure contestava la convivenza more uxorio dedotta nei suoi confronti dal ricorrente. Per altro il Tribunale rigettava, altresì, la richiesta della ricorrente di indagine tributaria a carico del marito, poichè formulata in modo del tutto generico e, quindi, meramente esplorativa.

Per tutti i motivi di cui sopra, in una alla breve durata del matrimonio, il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente che veniva condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente per 1/2., compensate per la restante frazione di 1/2.

Si ringraziano per il loro generoso contributo all'attività di massimazione le Colleghe (in ordine alfabetico) Cavallaro, Cividini, Iengo, Lodetti, Mazzoleni e Pierantoni.

La responsabile della sezione di diritto di Famiglia e dei Minori di APF

Sabrina Ghezzi